



Livello I – Regolamentazione generale

Policy in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di Banca Popolare di Sondrio e del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio

Codice identificativo: DDI_066_E2_15032024
Unità emittente: Servizio Antiriciclaggio di Gruppo
Approvato da: Consiglio di amministrazione
Edizione: E2
Data revisione: 15/03/2024
Regime di circolazione: PUBBLICO

Versioni del documento

Data	Versione	Descrizione
06/2023	E1	Prima edizione
03/2024	E2	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento generale in attuazione delle innovate Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di Banca d'Italia, come modificate con provvedimento del 1° agosto 2023 (in vigore dal 15 novembre 2023); in particolare, introduzione della figura dell'esponente responsabile per antiriciclaggio; - Integrazione del paragrafo 3.1 con l'espressa indicazione della figura del Compliance officer presso la succursale di Montecarlo di Banca Popolare di Sondrio SUISSE; - Recepimento delle modifiche al d.lgs. 231/2007, intervenute a seguito della pubblicazione della legge 9 ottobre 2023, n. 136 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici", in attuazione di quanto previsto dagli Orientamenti sulle politiche e sui controlli per la gestione efficace dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nel fornire accesso ai servizi finanziari, pubblicati dall'European Banking Authority (EBA/GL/2023/04), in vigore dal 3 novembre 2023.

Approvazione del documento

Predisposto da:	Servizio Antiriciclaggio di Gruppo		04/03/2024
		[Costantino Tognadù]	Data
Validato da:	Consigliere delegato		07/03/2024
		[Mario Alberto Pedranzini]	Data
Approvato da:	Consiglio di amministrazione		15/03/2024
		[Delibera di approvazione]	Data

INDICE

1. INTRODUZIONE, CONTESTO NORMATIVO E OBIETTIVI.....	6
1.1. Introduzione	6
1.2. Contesto normativo di riferimento in materia di contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	7
1.3. Contesto normativo di riferimento in materia di embarghi e sanzioni finanziarie internazionali	9
1.4. Finalità.....	11
1.5. Responsabilità ed entrata in vigore del Documento	11
1.6. Destinatari del Documento	12
1.7. Definizioni e acronimi.....	12
2. RUOLI E RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI, DELLE FUNZIONI E DELLE STRUTTURE AZIENDALI	22
2.1. Organo con funzione di supervisione strategica (OFSS).....	22
2.2. Esponente responsabile per l'antiriciclaggio (della banca e di Gruppo)	23
2.3. Organo con funzione di gestione (OFG).....	25
2.4. Organo con funzioni di controllo (OFC)	26
2.5. Organismo di vigilanza	27
2.6. Servizio Revisione interna	27
2.7. Servizio Antiriciclaggio di Gruppo.....	28
2.8. Responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo	29
2.9. Ufficio AML di BPS	30
2.10. Responsabile dell'ufficio AML di BPS	32
2.11. Ufficio AML di Gruppo	34
2.12. Responsabile Ufficio AML di Gruppo	34
2.13. Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette di Banca	

Popolare di Sondrio	35
2.14. Servizio Controllo rischi.....	37
2.15. Strutture operative.....	37
2.16. Referenti antiriciclaggio di filiale	38
3. MODELLO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO DEL GRUPPO BANCARIO.....	39
3.1. Gestione dei rischi ML/FT in relazione alla controllata estera Banca Popolare di Sondrio (SUISSE).....	42
4. ESPOSIZIONE E GESTIONE DEI RISCHI AML/CTF E IN MATERIA DI EMBARGHI E SANZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI.....	48
4.1. Procedure organizzative e misure di controllo interno	49
4.2. Valutazione dei fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e profilatura della clientela	49
4.3. Aggiornamento dei profili e delle informazioni acquisite per l'adeguata verifica della clientela	51
4.4. Procedure di adeguata verifica della clientela	52
4.4.1. Obblighi rafforzati di adeguata verifica.....	53
4.4.2. Misure semplificate di adeguata verifica	57
4.4.3. Adeguata verifica nei casi di operatività a distanza	58
4.4.4. Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica.....	58
4.4.5. Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo.....	59
4.5. Obblighi di astensione	59
4.6. Controlli in materia di antiterrorismo ed embarghi internazionali e sui trasferimenti di fondi	60
4.7. Conservazione e messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni.....	61
4.7.1. Tipologia di documenti, dati e informazioni da conservare.....	62

4.7.2. Dati e informazioni da mettere a disposizione delle Autorità	62
4.7.3. Modalità di conservazione e messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni	62
4.7.4. Esenzioni.....	63
4.8. Segnalazione delle operazioni sospette	64
4.9. Formazione del Personale	65
4.10. Flussi informativi	66
4.11. Obblighi di comunicazione del Collegio sindacale e sistemi di segnalazione delle violazioni	66
5. AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E RELAZIONE ANNUALE	68
ALLEGATO 1 - FLUSSI INFORMATIVI INTERNI	71
ALLEGATO 2 - FLUSSI INFORMATIVI INFRA GRUPPO.....	72

1. INTRODUZIONE, CONTESTO NORMATIVO E OBIETTIVI

1.1. Introduzione

Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo rappresentano fenomeni criminali che, anche a causa della loro possibile dimensione transnazionale, costituiscono una grave minaccia per l'economia e possono determinare effetti destabilizzanti, soprattutto per il sistema bancario e finanziario.

I fenomeni di riciclaggio, tramite il reinvestimento dei proventi illeciti in attività legali e la presenza di operatori e di organismi economici collusi con la criminalità, alterano profondamente i meccanismi di mercato, inficiano l'efficienza e la correttezza dell'attività finanziaria e indeboliscono lo stesso sistema economico. Le attività di finanziamento al terrorismo, invece, comportano la destinazione a scopi terroristici di fondi la cui provenienza può essere tanto lecita quanto illecita.

La natura mutevole delle minacce del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, facilitata anche dalla continua evoluzione della tecnologia, richiede un costante adeguamento dei presidi di prevenzione e contrasto.

Le raccomandazioni del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (di seguito anche "GAFI"), principale organismo internazionale di coordinamento in materia, prevedono che le Autorità pubbliche e il settore privato identifichino e valutino i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti, al fine di adottare adeguate misure di mitigazione.

L'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio (di seguito anche AML) e del finanziamento del terrorismo (di seguito anche CTF o CFT) si esplica attraverso l'introduzione di presidi volti a garantire la piena conoscenza del cliente, la tracciabilità delle transazioni finanziarie e l'individuazione delle operazioni sospette.

L'intensità dei presidi di prevenzione e contrasto deve essere modulata secondo un approccio basato sul rischio (cosiddetto *risk based approach*), focalizzato sulle ipotesi meritevoli di maggiore approfondimento e realizzato rendendo più efficace ed efficiente l'attività di monitoraggio. Tale approccio costituisce il punto cardine per l'attività di prevenzione dei soggetti obbligati e per l'azione di controllo delle competenti Autorità di vigilanza.

Banca Popolare di Sondrio (di seguito anche la "banca" o la "Capogruppo") e le società del Gruppo bancario sono fortemente impegnate nell'evitare che i prodotti e i servizi offerti possano essere utilizzati per finalità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, promuovendo al loro interno una cultura improntata al pieno rispetto delle disposizioni vigenti e all'efficace assolvimento degli obblighi di collaborazione passiva, finalizzata a garantire la conoscenza approfondita della clientela, la conservazione dei documenti relativi alle transazioni effettuate e di collaborazione attiva volta all'individuazione e segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio. Per tale motivo, la banca e le società del Gruppo bancario hanno adottato a livello generale la presente *policy* (di seguito anche il "Documento") come espressione del proprio impegno a contrastare i suddetti fenomeni criminali.

La banca riserva assoluto impegno affinché l'organizzazione operativa e il sistema dei controlli risulti completo, adeguato, funzionale e affidabile, al fine di preservare la banca e il Gruppo bancario da comportamenti, anche inconsapevoli, di tolleranza o commistione verso forme di illegalità che possono danneggiarne la reputazione e pregiudicarne la stabilità. Per tali motivi, la banca e il Gruppo bancario si sono dotati di regole organizzative e comportamentali e di sistemi di monitoraggio e controllo volti a garantire il rispetto della normativa vigente da parte degli Organi amministrativi e di controllo, del personale, dei collaboratori e dei consulenti delle società del Gruppo bancario.

1.2. Contesto normativo di riferimento in materia di contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

La legislazione antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo è contenuta in un complesso e articolato sistema di fonti a livello internazionale, comunitario e nazionale.

A livello internazionale un contributo fondamentale nel processo di armonizzazione legislativo è fornito dal GAFI, il principale organismo attivo nel contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa. L'organismo ha predisposto un set di *standard*, le cosiddette "40 Raccomandazioni", adottate nel febbraio 2012 e costantemente aggiornate, accompagnate da "9 Raccomandazioni speciali" e da "Note interpretative".

A livello europeo, la disciplina in materia è contenuta nella Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito anche "IV Direttiva"), del 20 maggio 2015, che ha abrogato la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione, seguita dalla Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio (cosiddetta "V Direttiva"), del 30 maggio 2018, che, nel modificare la precedente, ha incluso tra i destinatari anche i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Nel medesimo ambito rileva altresì la seguente regolamentazione:

- Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi;
- Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione del 14 luglio 2016 e successive modificazioni e integrazioni, che integra la IV Direttiva individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche;
- Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 sulla lotta contro il terrorismo e che stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell'ambito dei reati di terrorismo;
- Regolamento delegato (UE) 2018/1108 della Commissione, del 7 maggio 2018, che integra la IV Direttiva con norme tecniche di regolamentazione sui criteri per la nomina dei punti di contatto centrali per gli emittenti di moneta elettronica e i prestatori di servizi di pagamento e norme relative alle loro funzioni;

- Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione Europea o in uscita dall'Unione Europea;
- Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale e che stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio;
- Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, sul riconoscimento ed esecuzione all'interno dell'Unione Europea dei provvedimenti di congelamento e di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento in materia penale;
- Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione del 31 gennaio 2019 che integra la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi.

Alla normativa primaria si affiancano anche gli orientamenti che l'Autorità Bancaria Europea (*European Banking Authority* o EBA) pubblica periodicamente, attuati in Italia previa apposita dichiarazione di conformarsi da parte di Banca d'Italia, tra cui si ricordano in particolare:

- *Orientamenti ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 4, della Direttiva (UE) 2015/849 sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali ("Orientamenti relativi ai fattori di rischio di ML/TF"), che abrogano e sostituiscono gli orientamenti JC/2017/37, del 1° marzo 2021;*
- *Orientamenti sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio ai sensi dell'articolo 8 e del capo VI della Direttiva (UE) 2015/849 pubblicati da EBA il 14 giugno 2022.*

A livello nazionale, la cornice legislativa è rappresentata dal Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni e dal Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.

Tale disciplina è completata dalle disposizioni delle competenti Autorità di vigilanza volte a dare piena attuazione alla disciplina antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo definita a livello primario. In particolare, rilevano:

- "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" della Banca d'Italia;
- "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo" della Banca d'Italia;
- "Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle

informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” della Banca d’Italia;

- “Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive” dell’Unità di Informazione Finanziaria;
- “Disposizioni per l’invio dei dati aggregati” dell’Unità di Informazione Finanziaria;
- “Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa” della Banca d’Italia.

A tali disposizioni, di carattere secondario, si aggiungono i provvedimenti e le comunicazioni della Banca d’Italia e dell’UIF recanti indicatori di anomalia e schemi di comportamento anomali.

1.3. Contesto normativo di riferimento in materia di embarghi e sanzioni finanziarie internazionali

La Carta delle Nazioni Unite conferisce al Consiglio di Sicurezza dell’ONU il potere di decidere, in maniera vincolante per tutti i membri, misure restrittive finalizzate a favorire il mantenimento o il ripristino della pace e della sicurezza internazionale. Il Trattato sull’Unione Europea e il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea prevedono che gli Stati membri assumano una posizione comune nell’interrompere o limitare le relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi. Tali misure, che possono essere imposte nei confronti di Stati sovrani, regimi, singoli terroristi, organizzazioni terroristiche, soggetti produttori e diffusori di armi di distruzione di massa, hanno lo scopo di:

- salvaguardare i valori comuni, gli interessi fondamentali, l’indipendenza e l’integrità dell’Unione Europea in conformità ai principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite;
- rafforzare la sicurezza dell’Unione Europea;
- preservare la pace e rafforzare la sicurezza internazionale;
- promuovere la cooperazione internazionale;
- sviluppare e consolidare la democrazia, il rispetto della legge e dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

La normativa di riferimento per la gestione degli embarghi può essere suddivisa nelle seguenti categorie:

- risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU;
- normativa europea;
- normativa primaria e secondaria nazionale.

La principale normativa emanata dall’ONU è contenuta nelle seguenti fonti:

- Risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza ai sensi dell’art. 41 del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, con cui vengono imposte le misure restrittive relative a soggetti e/o paesi.

La principale normativa europea è contenuta nei seguenti provvedimenti:

- Regolamento (CE) 2580/2001 del Consiglio del 27 dicembre 2001 che stabilisce l'obbligo di congelamento di capitali e il divieto di prestazione di servizi finanziari nei confronti di determinate persone fisiche, persone giuridiche, gruppi o entità che commettono o tentano di compiere atti di terrorismo e di persone giuridiche, gruppi o entità dalle prime controllate;
- Regolamento (CE) 881/2002 del Consiglio del 27 maggio 2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità (elencate nell'allegato al Regolamento medesimo) associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani;
- Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso.

Esistono, altresì, altre fonti originate dal contesto internazionale ed europeo che istituiscono un particolare regime di divieto di investire in determinati settori industriali o di importare/ esportare da e verso determinati paesi, costantemente aggiornate.

La normativa primaria italiana è contenuta nei seguenti provvedimenti:

- Legge 9 luglio 1990, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento;
- Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni, che ha riordinato e semplificato la disciplina delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso e delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti¹.

La principale normativa secondaria è contenuta nella seguente fonte regolamentare emanata dalla Banca d'Italia:

- Provvedimento del 27 maggio 2009 recante indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

Assume rilevanza, inoltre, la normativa emanata dalle Autorità statunitensi, contenuta - oltre che nel *US Patriot Act*² - nei provvedimenti relativi alle sanzioni economiche e commerciali decise tempo per tempo dal Governo USA, tramite l'*Office of Foreign Asset Control* ("OFAC"), nell'ambito di scelte di politica estera e sicurezza nazionale.

Il contesto normativo di riferimento, che presenta correlazioni con quello in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, prevede misure restrittive e sanzionatorie a carico sia di governi di paesi terzi, sia di entità non statali, persone fisiche o giuridiche in materia di:

- embarghi sulle armi;

¹ In detto decreto è confluita la disciplina in precedenza contenuta nel Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, nel Decreto legislativo 12 gennaio 2007, n. 11 e nel Decreto legislativo 14 maggio 2009, n. 64, che sono stati abrogati.

² *US Patriot Act (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tool to Intercept and Obstruct Terrorism - 2001)* che, emanato a seguito degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, ha esteso i requisiti del *Bank Secrecy Act* ("BSA" - 1970), richiedendo alle istituzioni finanziarie la predisposizione di procedure di *due diligence* e migliorando la condivisione delle informazioni tra le istituzioni finanziarie e il Governo USA.

- altre restrizioni commerciali specifiche o generali (divieto di esportazione e di importazione);
- restrizioni finanziarie (congelamento di beni e risorse, divieti riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative ai crediti all’esportazione o agli investimenti);
- sanzioni a carico di chi finanzia associazioni terroristiche o eversive e di chi effettua operazioni di esportazione di beni in violazione delle norme in materia di *dual use*.

1.4. Finalità

Il presente Documento è redatto in coerenza con gli articoli 15 e 16 del Decreto legislativo 231/2007, con le “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, le “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, le “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, emanate da Banca d’Italia e UIF e gli “Orientamenti sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio” pubblicate da EBA. Lo stesso definisce le linee guida relative al sistema di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo della Capogruppo e del Gruppo bancario, in termini di:

- principi generali del modello di gestione del rischio e orientamenti strategici;
- responsabilità e compiti degli Organi sociali e delle strutture aziendali, sia della Capogruppo e sia delle società controllate;
- modalità operative per la gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell’ambito dell’adeguata verifica, per l’*on-boarding* della clientela ad alto rischio, per la conservazione e messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni e per la segnalazione di operazioni sospette, ragionevolmente omogenee a livello di Gruppo;
- condivisione fra le varie società del Gruppo, compatibilmente con i limiti normativi esistenti nelle giurisdizioni estere, di informazioni utili per la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui è esposto il Gruppo bancario.

1.5. Responsabilità ed entrata in vigore del Documento

Il presente Documento è approvato dal Consiglio di amministrazione di Banca Popolare di Sondrio, sentito il Collegio sindacale ed è rivolto a tutti i dipendenti e collaboratori della banca e alle società controllate Banca della Nuova Terra Spa, Factorit Spa e Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA.

Il Documento viene sottoposto a revisione con periodicità almeno biennale e, in ogni caso, a seguito di cambiamenti rilevanti della normativa di riferimento, degli assetti organizzativi e di governo del Gruppo bancario e dell’operatività svolta dalle singole società di appartenenza.

Ogni modificazione e/o integrazione rilevante al Documento è approvata dal Consiglio di amministrazione della banca, sentito il Collegio sindacale. Qualora gli adeguamenti siano meramente ricognitivi di deliberazioni consiliari o revisioni organizzative intervenute, nonché in caso di ulteriori modificazioni di carattere puramente formale, l'approvazione è demandata al Consigliere delegato.

Ferme restando le competenze del Consiglio di amministrazione in materia di approvazione di ogni modificazione e/o integrazione rilevante al Documento, il relativo aggiornamento e la revisione periodica dello stesso sono predisposte dalla struttura antiriciclaggio della banca e successivamente validate dal Consigliere delegato.

Prima dell'approvazione, il Documento viene sottoposto al Comitato Controllo e rischi per le valutazioni di propria competenza.

La *policy* o le relative modifiche entrano in vigore dal 1° giorno del mese successivo a quello di approvazione.

1.6. Destinatari del Documento

Al responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo è attribuito il compito di diffondere alle società del Gruppo bancario la presente *policy* per la successiva approvazione, secondo un principio di proporzionalità e tenuto conto delle normative e specificità locali, da parte dei relativi Organi con funzione di supervisione strategica, sulla base del seguente perimetro di applicazione:

- a tutte le società italiane soggette alle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- alle banche appartenenti al Gruppo bancario aventi sede all'estero, nel rispetto e compatibilmente con le vigenti normative locali.

Le controllate del Gruppo bancario informano la Capogruppo degli esiti del processo di recepimento del presente Documento secondo le modalità previste dal "Regolamento di Gestione della normativa aziendale" del 30 giugno 2023.

Il Documento viene inoltre reso disponibile e facilmente accessibile a tutto il personale dipendente e ai collaboratori, sia della banca e sia delle società del Gruppo bancario, anche mediante pubblicazione sulle rispettive *intranet* aziendali.

Il recepimento delle linee guida e dei principi contenuti nella presente *policy* a livello di Gruppo bancario è propedeutico a favorire un adeguato coordinamento tra i presidi antiriciclaggio locali e il servizio Antiriciclaggio di Gruppo e ad assicurare una efficace circolazione delle informazioni a livello di Gruppo, al fine di contrastare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

1.7. Definizioni e acronimi

- "*Alto dirigente*": un Amministratore o il Direttore generale o altro dipendente delegato dall'Organo con funzione di gestione o dal Direttore generale a seguire i rapporti con la

clientela a rischio elevato; l'alto dirigente ha una conoscenza idonea del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo cui è esposto il destinatario ed è dotato di un livello di autonomia sufficiente ad assumere decisioni in grado di incidere su questo livello di rischio;

- “*AML*”: acronimo, comunemente utilizzato a livello internazionale, di *Anti Money Laundering*, ovvero antiriciclaggio;
- “*Archivi standardizzati*”: archivi mediante i quali sono conservati e resi disponibili i dati e le informazioni previsti dalle “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” della Banca d'Italia; essi includono gli archivi unici informatici già istituiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90;
- “*Autorità di vigilanza di settore*”: la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS in quanto autorità nazionali preposte alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari e finanziari e l'*European Banking Authority*;
- “*Banca di comodo*”: la banca o l'ente che svolge funzioni analoghe a una banca che non ha una struttura organica e gestionale significativa nel paese in cui è stato costituito e autorizzato all'esercizio dell'attività, né è parte di un gruppo finanziario soggetto a un'efficace vigilanza su base consolidata;
- “*Cliente*”: il soggetto che instaura o ha in essere rapporti continuativi o compie operazioni occasionali; in caso di rapporti continuativi o di operazioni occasionali cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatori;
- “*Congelamento di fondi*”: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
- “*Congelamento di risorse economiche*”: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;
- “*Conti correnti di corrispondenza e rapporti ad essi assimilabili*”: conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari, utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti;
- “*Conti di passaggio*”: rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela;
- “*Controlli di linea*”: controlli effettuati dalle strutture operative (a es.: controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative, o eseguiti nell'ambito del *back office*, incorporati nelle procedure informatiche e diretti ad assicurare il

corretto svolgimento delle operazioni;

- “*Controlli sui rischi e sulla conformità*”: hanno l’obiettivo di assicurare, tra l’altro:
 - la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi;
 - il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni;
 - la conformità dell’operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione;
- “*CTF*”: acronimo, comunemente utilizzato a livello internazionale, di *Counter Terrorism Financing*, ovvero prevenzione del finanziamento del terrorismo; alternativamente, viene utilizzato anche l’acronimo CFT - *Combating the Financing of Terrorism*;
- “*Dati identificativi*”: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;
- “*Decreto antiriciclaggio*”: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- “*Decreto antiterrorismo*”: Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- “*Delegato alla segnalazione delle operazioni sospette*”: il soggetto designato dall’Organo con funzione di supervisione strategica di Banca Popolare di Sondrio alla valutazione delle operazioni sospette e alla loro successiva trasmissione alla Unità di Informazione Finanziaria, qualora ritenute fondate;
- “*Denaro contante*”: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale;
- “*Direttiva antiriciclaggio*”: la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione, come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/843, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018;
- “*Embargo*”: divieto di commercio e di scambio con paesi destinatari di provvedimenti sanzionatori, finalizzato a isolare e mettere il loro governo in una difficile situazione politica ed economica interna;
- “*Esecutore*”: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;
- “*Esponente responsabile per l’antiriciclaggio*”: è nominato dal Consiglio di amministrazione al suo interno; costituisce il principale punto di contatto tra il responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo, il Consiglio di amministrazione e il Consigliere delegato nella

veste di Organo di gestione. Assicura altresì che gli stessi Organi dispongano di informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui la banca è esposta, ai fini dell'esercizio delle rispettive attribuzioni;

- *“Esponente responsabile per l’antiriciclaggio di Gruppo”*: è nominato dal Consiglio di amministrazione della Capogruppo al suo interno e può coincidere con l’esponente responsabile per l’antiriciclaggio di Banca Popolare di Sondrio; costituisce il principale punto di contatto tra il responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo, gli Organi con funzione di supervisione strategica e di gestione della Capogruppo e assicura che questi ultimi abbiano le informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui il Gruppo è esposto, ai fini dell’esercizio delle rispettive attribuzioni. L’esponente assicura altresì che il responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo svolga in maniera efficace i propri compiti;
- *“Finanziamento del terrorismo”*: ai fini del Decreto legislativo 109/2007 e s.m.i., per finanziamento del terrorismo si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette;
- *“Fondi”*: le attività e utilità finanziarie di qualsiasi natura, inclusi i proventi da questi derivati, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, o per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati, o da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscano per conto o sotto la direzione di questi ultimi (quali i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento, i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura, i titoli negoziabili a livello pubblico e privato, gli strumenti finanziari come definiti nel Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività, il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari, le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci, i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie, tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni, le polizze assicurative concernenti i rami vita, ecc.);
- *“Funzioni aziendali di controllo”*: l’insieme delle funzioni che per disposizione legislativa, regolamentare, statutaria o di autoregolamentazione hanno compiti di controllo. Presso Banca Popolare di Sondrio tali funzioni coincidono con la funzione di Conformità, il servizio Antiriciclaggio di Gruppo, il servizio Controllo rischi e il servizio Revisione interna;
- *“Gruppo bancario”*: il Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio ai sensi degli artt. 60 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo Unico Bancario” o “TUB”) e successive modificazioni e integrazioni, costituito dalla Capogruppo e dalle società controllate;

- *“Intermediari bancari e finanziari comunitari”*: i soggetti di cui all’art. 3, paragrafi 1 e 2, della *“direttiva antiriciclaggio”* aventi sede in un Paese comunitario;
- *“Mezzi di pagamento”*: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
- *“Operazione”*: l’attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell’esercizio dell’attività professionale o commerciale;
- *“Operazione frazionata”*: un’operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal decreto antiriciclaggio, realizzata attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
- *“Operazione occasionale”*: un’operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente;
- *“Operazione sospetta”*: operazione che per caratteristiche, entità, natura e per collegamento con altre operazioni o per frazionamento della stessa o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del decreto antiriciclaggio, induce a ritenere, sospettare o ad avere motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa;
- *“Operazioni collegate”*: operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale;
- *“Organi aziendali”*: il complesso degli Organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo;
- *“Organismo di vigilanza”*: l’Organismo istituito ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- *“Organo con funzione di controllo”*: l’Organo aziendale al quale viene tra l’altro attribuita la responsabilità di vigilare su completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni. Presso Banca Popolare di Sondrio l’Organo con funzione di controllo è rappresentato dal Collegio sindacale;
- *“Organo con funzione di gestione”*: l’Organo aziendale o i componenti di esso ai quali spettano o sono delegati compiti di gestione, ossia l’attuazione degli indirizzi deliberati

nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Presso Banca Popolare di Sondrio tale organo è rappresentato dal Consigliere delegato;

- *"Organo con funzione di supervisione strategica"*: l'Organo nel quale si concentrano le funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale (a es.: mediante esame e delibera in ordine ai piani industriali e/o finanziari e/o alle operazioni strategiche della società). Presso Banca Popolare di Sondrio l'Organo di supervisione strategica è rappresentato dal Consiglio di amministrazione;
- *"Paesi comunitari"*: Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo;
- *"Paesi terzi"*: paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo;
- *"Paesi terzi ad alto rischio"*: paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri disciplinati dagli articoli 9 e 64 della Direttiva antiriciclaggio;
- *"Personale"*: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
- *"Persone politicamente esposte" (o PEPs)*: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencati:
 - sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti e cariche analoghe in Stati esteri;
 - deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale e cariche analoghe in Stati esteri;
 - membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana e cariche analoghe in Stati esteri;
 - membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle Autorità indipendenti;
 - ambasciatore, incaricato d'affari o cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate o cariche analoghe in Stati esteri;
 - componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero o partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente

- non inferiore a 15.000 abitanti;
- direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
 - sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi e le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
 - sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - le persone fisiche che, ai sensi del decreto antiriciclaggio detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, *trust* e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
 - le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;
 - *"Politici Italiani Locali" (o PIL)*: soggetti che, pur non essendo PEP, operano in contesti strettamente attinenti alla vita politica locale e che, pertanto, presentano un potenziale rischio di riciclaggio superiore, individuati dalla banca nelle seguenti figure: Presidente di provincia, assessore provinciale e assessore comunale, Sindaco di comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
 - *"Prestatori di servizi relativi a società e trust"*: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, uno dei seguenti servizi:
 - costituire società o altre persone giuridiche;
 - occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;
 - fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra entità giuridica;
 - svolgere la funzione di un fiduciario in un *trust* espresso o in un istituto giuridico affine o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;
 - esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona svolga tale funzione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o a norme internazionali equivalenti;
 - *"Prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale"*: ogni persona fisica o giuridica che

fornisce a terzi, a titolo professionale, anche *on line*, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da e/o verso valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute;

- *"Prestatori di servizi di portafoglio digitale"*: ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche *on line*, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali;
- *"Rapporti assimilabili ai conti di passaggio"*: i rapporti comunque denominati intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari sui quali al cliente dell'ente corrispondente è attribuita la facoltà di eseguire direttamente anche solo parte delle operazioni di sua pertinenza;
- *"Rapporto continuativo"*: un rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un'unica operazione;
- *"Rapporti di corrispondenza"*: conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni) nonché i rapporti, comunque denominati, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti rispondenti (es., deposito di titoli, servizi di investimento, operazioni in cambi, servizi di incasso di documenti, emissione o gestione di carte di debito o di credito);
- *"Riciclaggio"*: ai fini del Decreto legislativo 231/2007 e s.m.i., per riciclaggio si intende:
 - la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
 - l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - l'acquisto, la detenzione o l'utilizzo di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che gli stessi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - la partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Rientra in tale definizione anche l'autoriciclaggio, dove il soggetto riciclatore coincide con colui che ha compiuto il reato presupposto;

- *"Rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo"*: il rischio derivante dalla violazione di

previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa, ovvero il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa;

- *"Risk Appetite Framework"*: il quadro di riferimento che definisce - in coerenza con il massimo rischio assumibile, il *business model* e il piano strategico - la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli;
- *"Risorse economiche"*: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e i beni mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, o per interposta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, o da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscano per conto o sotto la direzione di questi ultimi;
- *"Sistema dei controlli interni"*: l'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, le seguenti finalità:
 - verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
 - contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della banca;
 - salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
 - efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
 - affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
 - prevenzione del rischio che la banca sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l'usura ed il finanziamento al terrorismo);
 - conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, con le politiche, i regolamenti e le procedure interne;
- *"Soggetti designati"*: le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari, delle risoluzioni ONU e della normativa nazionale;
- *"Strutture operative"*: le dipendenze territoriali della banca; esse rappresentano il primo ed essenziale livello di presidio aziendale ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui competono concretamente l'amministrazione e la gestione dei rapporti con la clientela;
- *"Titolare effettivo"*:
 - la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto

continuativo o realizza un'operazione (in breve, "titolare effettivo sub 1");

- nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari (in breve, "titolare effettivo sub 2"). In particolare, in caso di società di capitali o altre persone giuridiche private, anche se con sede all'estero, e *trust* espressi, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile, il titolare effettivo sub 2) è individuato secondo i criteri di cui agli articoli 20 e 22, comma 5, del Decreto legislativo 231/2007; gli stessi criteri, si applicano, in quanto compatibili, in caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica;
- "Titolo al portatore": titolo di credito che legittima il possessore all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla mera presentazione e il cui trasferimento si opera con la consegna del titolo;
- "UIF": l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, istituita presso la Banca d'Italia;
- "Valuta virtuale": la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.

2. RUOLI E RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI, DELLE FUNZIONI E DELLE STRUTTURE AZIENDALI

2.1. Organo con funzione di supervisione strategica (OFSS)

L'OFSS, ovvero il Consiglio di amministrazione, approva e riesamina periodicamente gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo ed è responsabile della supervisione e dell'attuazione nel contesto di *governance* e di controllo interno. L'OFSS deve possedere collettivamente conoscenze, abilità ed esperienze adeguate a comprendere i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo correlati alle attività e al modello di *business* della banca, comprese le conoscenze del relativo quadro giuridico-normativo.

In tale ambito, il Consiglio di amministrazione:

- approva una specifica *policy* antiriciclaggio, che illustra e motiva le scelte che la banca e il Gruppo intendono compiere sui vari profili rilevanti degli assetti organizzativi, delle procedure e di controllo interno, nonché in merito all'adeguata verifica della clientela e alla conservazione dei dati al fine di valutare la coerenza con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio;
- approva le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, organico e coordinato, funzionale alla rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo;
- delibera l'istituzione, l'ordinamento, la riconfigurazione e/o la soppressione del servizio Antiriciclaggio di Gruppo, individuandone compiti e responsabilità, nonché modalità di coordinamento con le altre funzioni di controllo e con le strutture antiriciclaggio delle controllate;
- approva i principi per la gestione dei rapporti con la clientela classificata ad "alto rischio", precisando eventuali tipologie di clientela con la quale la banca non deve intrattenere rapporti;
- delibera, sentito l'Organo con funzione di controllo, la nomina e/o la revoca del responsabile della funzione antiriciclaggio di Banca Popolare di Sondrio e del suo sostituto; la verifica del possesso dei requisiti del responsabile deve risultare analiticamente riportata nel verbale di nomina;
- delibera, sentito l'Organo con funzione di controllo, la nomina e/o la revoca del responsabile della funzione antiriciclaggio di Gruppo e del suo sostituto; la verifica del possesso dei requisiti del responsabile deve risultare analiticamente riportata nel verbale di nomina;
- assicura l'allocazione dei compiti e delle responsabilità in modo chiaro e appropriato, garantendo la separazione tra le strutture operative e le funzioni di controllo;
- assicura un sistema di flussi informativi adeguato, completo e tempestivo verso gli Organi

- sociali e tra le funzioni di controllo, nonché un sistema di condivisione della documentazione che consenta agli Organi aziendali accesso diretto alle relazioni delle funzioni di controllo in materia antiriciclaggio, alle pertinenti comunicazioni intercorse con le Autorità e alle misure di vigilanza imposte o alle sanzioni irrogate;
- assicura la tutela dell'identità del segnalante di un'operazione sospetta;
 - almeno due volte all'anno, esamina le relazioni dell'attività svolta dal responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo e i controlli effettuati dalle funzioni competenti, nonché il documento relativo alla valutazione dei rischi di riciclaggio;
 - valuta, almeno una volta all'anno, l'effettivo funzionamento del servizio Antiriciclaggio di Gruppo, tenendo conto tra l'altro delle conclusioni di tutte le revisioni interne ed esterne eventualmente eseguite, anche in merito all'adeguatezza delle risorse umane e tecniche assegnate al responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo, ingaggiando, se del caso, il servizio Personale e modelli organizzativi per le verifiche di competenza;
 - assicura che eventuali anomalie o carenze riscontrate in esito ai controlli di secondo livello vengano immediatamente portate alla sua attenzione, adottando le conseguenti misure correttive, delle quali valuta l'efficacia;
 - valuta i rischi relativi all'operatività con paesi terzi considerati ad "alto rischio" di riciclaggio, individuando i presidi per attenuarli e ne monitora l'efficacia;
 - nomina l'esponente responsabile per l'antiriciclaggio sia della Capogruppo e sia di Gruppo e assicura che questi soddisfino le condizioni di cui alle *Disposizioni di Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio*, oltre che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169³. Le relative valutazioni devono essere verbalizzate in modo analitico;
 - assicura che l'esponente nominato come responsabile per l'antiriciclaggio sia tempestivamente informato delle decisioni che possono incidere sull'esposizione al rischio di riciclaggio della banca.

L'OFSS può accedere direttamente e tempestivamente alle relazioni del responsabile Antiriciclaggio di Gruppo e del servizio Revisione interna, alle conclusioni e osservazioni di eventuali revisori esterni in ambito AML/CFT, nonché alle comunicazioni o rilievi delle Autorità competenti e alle eventuali misure o sanzioni imposte da queste ultime.

2.2. Esponente responsabile per l'antiriciclaggio (della banca e di Gruppo)

Ferma restando la responsabilità collettiva degli Organi aziendali, il Consiglio di amministrazione, pur mantenendo la competenza in materia di approvazione della strategia complessiva della banca e del Gruppo in ambito AML/CTF e la supervisione della sua attuazione, nomina al suo

³ "Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti".

interno un componente quale esponente responsabile per l'antiriciclaggio. L'incarico ha natura esecutiva.

L'incarico di esponente responsabile per l'antiriciclaggio può essere attribuito a un amministratore privo di deleghe (c.d. non esecutivo) che, per effetto di tale nomina, acquisisce la qualifica di amministratore esecutivo e, in quanto tale, deve rispettare i requisiti di idoneità previsti per tale ruolo. Può altresì essere attribuito all'amministratore delegato; è necessario in ogni caso verificare il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e considerare eventuali situazioni di conflitto di interessi.

L'esponente responsabile per l'antiriciclaggio non può delegare i suoi compiti a terzi.

Tale soggetto:

- a) possiede adeguate conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di riciclaggio, le politiche, i controlli e le procedure in materia di AML/CFT, nonché il modello di *business* della banca e del relativo settore di operatività;
- b) dispone di tempo e risorse adeguate ad assolvere efficacemente i propri compiti.

L'esponente responsabile per l'antiriciclaggio costituisce il principale punto di contatto tra il responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo, il Consiglio di amministrazione e il Consigliere delegato nella veste di Organo con funzione di gestione. Assicura altresì che gli stessi Organi dispongano di informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui la banca è esposta, ai fini dell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

In sede di nomina dell'esponente responsabile dell'AML/CFT la banca deve individuare e considerare potenziali conflitti di interesse, nonché adottare misure atte a prevenirli o mitigarli. Si applica in ogni caso, anche per quanto riguarda le misure atte a prevenire e mitigare i conflitti di interesse, quanto disposto dal *"Regolamento sul controllo dei requisiti di indipendenza degli Amministratori"* approvato da Consiglio di amministrazione in data 19 gennaio 2024.

Per quanto attiene alla verifica circa la disponibilità di tempo necessaria per l'efficace svolgimento dell'incarico, si applica quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 23 novembre 2020, n. 169 (*"Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti"*).

L'esponente responsabile per l'antiriciclaggio:

- a) monitora che le politiche, le procedure e le misure di controllo interno in materia di antiriciclaggio siano adeguate e proporzionate, tenendo conto delle caratteristiche della banca e dei rischi di ML/TF cui la stessa è esposta;
- b) coadiuva il Consiglio di amministrazione nelle valutazioni concernenti l'articolazione organizzativa e la dotazione di risorse del servizio Antiriciclaggio di Gruppo, ivi compresa l'eventuale scelta di assegnare la responsabilità di tale servizio allo stesso esponente responsabile per l'antiriciclaggio;
- c) assicura che gli Organi aziendali siano periodicamente informati in merito alle attività svolte dal responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo, nonché in merito alle

- interlocuzioni intercorse con le Autorità;
- d) informa gli Organi aziendali delle violazioni e criticità concernenti l'antiriciclaggio di cui sia venuto a conoscenza e raccomanda le opportune azioni;
 - e) verifica che il responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo abbia accesso diretto a tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei propri compiti, disponga di risorse umane e tecniche e di strumenti sufficienti e sia informato su eventuali carenze relative all'antiriciclaggio individuate dalle altre funzioni di controllo interno e dalle Autorità di vigilanza;
 - f) assicura che le problematiche e le proposte di intervento rappresentate dal responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo siano valutate dal Consigliere delegato.

Analogamente, il Consiglio di amministrazione di ogni componente italiana del Gruppo alla quale si applicano le "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" nomina al suo interno un proprio esponente responsabile per l'antiriciclaggio, con modalità, requisiti e compiti analoghi a quelli sopra menzionati.

Il Consiglio di amministrazione della Capogruppo nomina altresì un componente quale esponente responsabile per l'antiriciclaggio di Gruppo, che deve possedere i medesimi requisiti di idoneità dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio della Capogruppo e può coincidere con lo stesso. I compiti dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio di Gruppo sono indicati al successivo paragrafo 3 (*Modello di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del gruppo bancario*).

2.3. Organo con funzione di gestione (OFG)

L'OFG, nella persona del Consigliere delegato:

- cura l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo del rischio di riciclaggio approvati dal Consiglio di amministrazione ed è responsabile per l'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'efficacia dell'organizzazione e del sistema dei controlli antiriciclaggio; a tal fine, esamina le proposte di interventi organizzativi e procedurali presentate dal responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo e formalizza, motivandola, l'eventuale decisione di non accoglierle;
- cura la definizione di un sistema di controlli interni funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e ne assicura l'efficacia nel tempo, in coerenza con le evidenze tratte dall'esercizio di autovalutazione dei rischi AML/CTF;
- assicura che le procedure operative e i sistemi informativi consentano il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti e delle informazioni;
- in materia di segnalazione di operazioni sospette, definisce e cura l'attuazione di una procedura adeguata alle specificità dell'attività, alle dimensioni e alla complessità della banca, che garantisca certezza di riferimento, omogeneità nei comportamenti, applicazione

- generalizzata all'intera struttura, pieno utilizzo di tutte le informazioni rilevanti e la ricostruibilità dell'iter valutativo; adotta altresì le misure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di riservatezza della procedura di segnalazione nonché strumenti, anche informatici, per la rilevazione delle operazioni anomale;
- definisce e cura l'attuazione delle iniziative e delle procedure necessarie per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità previsti dalla normativa antiriciclaggio;
 - valida la *policy* antiriciclaggio sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione e ne cura l'attuazione;
 - definisce i flussi informativi che assicurino la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture della società coinvolte e agli organi di controllo;
 - definisce e cura l'attuazione delle procedure di gestione dei rapporti con la clientela classificata ad "alto rischio", in coerenza con i principi fissati dall'Organo di supervisione strategica;
 - stabilisce gli strumenti idonei a consentire la verifica dell'attività svolta dal personale in modo da rilevare eventuali anomalie che emergano, segnatamente, nei comportamenti, nella qualità delle comunicazioni indirizzate ai referenti e alle strutture aziendali nonché nei rapporti del personale con la clientela;
 - assicura, nei casi di esternalizzazione dei compiti operativi della funzione antiriciclaggio, il rispetto della normativa applicabile e riceve periodiche informazioni sullo svolgimento delle attività esternalizzate;
 - assicura, nei casi di operatività a distanza, l'adozione di specifiche procedure informatiche per il rispetto della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento all'individuazione automatica di operazioni anomale.

Il Consigliere delegato agisce in collaborazione con il Comitato Controllo e rischi e riferisce al Consiglio di amministrazione in merito alle iniziative e agli interventi necessari per garantire nel continuo la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e di governo del rischio.

In collaborazione con il servizio Antiriciclaggio di Gruppo e il servizio Personale e modelli organizzativi, stabilisce i programmi di addestramento e formazione del personale sugli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio con carattere di continuità e sistematicità.

2.4. Organo con funzioni di controllo (OFC)

L'OFC, ovvero il Collegio sindacale, vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei sistemi di controllo antiriciclaggio. In tale ambito, il Collegio sindacale:

- si avvale delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e dei necessari accertamenti;
- utilizza flussi informativi provenienti dagli altri Organi sociali, dal responsabile del servizio

Antiriciclaggio di Gruppo e da altre funzioni aziendali di controllo;

- valuta l'idoneità delle procedure per l'adeguata verifica della clientela, per la conservazione, dei documenti, dei dati e delle informazioni e per la segnalazione delle operazioni sospette;
- analizza i motivi delle carenze, delle anomalie e delle irregolarità riscontrate e promuove l'adozione delle opportune misure correttive.

Viene altresì sentito in merito alle decisioni di nomina del responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo, del sostituto del responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo, del responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette e del sostituto del responsabile delle SOS e nella definizione degli elementi dell'architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Ai sensi dell'art. 46 del decreto antiriciclaggio, i componenti dell'Organo con funzione di controllo comunicano senza ritardo alla Banca d'Italia tutti i fatti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni che possano integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge applicabili e delle relative disposizioni attuative.

2.5. Organismo di vigilanza

L'Organismo di vigilanza (OdV) istituito ai sensi del Decreto legislativo 231/01 monitora nel continuo il rispetto dei processi previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato.

Nel caso in cui un reato presupposto sia comunque commesso, ne analizza le cause per individuare le misure correttive più idonee. Per lo svolgimento di tali attività, l'Organismo di vigilanza riceve idonei flussi informativi dalle diverse strutture e/o funzioni della società e può accedere senza limitazioni a tutti i dati e le informazioni rilevanti ai fini dell'assolvimento dei propri compiti.

L'Organismo di vigilanza, infine, inoltra al responsabile SOS eventuali segnalazioni di operazioni sospette rilevate in modo autonomo nell'esercizio dei propri compiti.

2.6. Servizio Revisione interna

In materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il servizio Revisione interna ha il compito di verificare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale rispetto alla disciplina di riferimento, nonché quello di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

Il servizio Revisione interna sottopone a verifica periodica l'adeguatezza e l'efficacia delle funzioni svolte dal servizio Antiriciclaggio di Gruppo.

Il servizio verifica, tramite controlli sistematici, anche di tipo ispettivo:

- il rispetto dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto e sia nello svilupparsi nel tempo della relazione;
- l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni;

- il grado di effettivo coinvolgimento del personale nonché dei responsabili delle strutture centrali e periferiche, nell'attuazione dell'obbligo di comunicazione e segnalazione.

Gli interventi, sia ispettivi e sia a distanza, sono oggetto di pianificazione secondo una logica *risk based* al fine di consentire che l'intensità delle verifiche sia maggiore per le strutture operative ritenute più esposte al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e che tutte le strutture operative siano oggetto di valutazione in un congruo arco di tempo.

Svolge altresì interventi di *follow up* per verificare l'avvenuta adozione degli interventi correttivi previsti per le eventuali anomalie riscontrate, e riporta, almeno annualmente ovvero nell'ambito del proprio *reporting* periodico, agli Organi aziendali informazioni sull'attività svolta e sui relativi esiti, fermo restando il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal decreto antiriciclaggio.

Infine, il responsabile del servizio Revisione interna della Capogruppo sovraintende l'attività delle funzioni di Revisione interna presenti nelle controllate per garantire omogeneità nei controlli e adeguata attenzione alle diverse tipologie di rischio, ivi compresi quelli riconducibili al mancato rispetto delle disposizioni legislative in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

2.7. Servizio Antiriciclaggio di Gruppo

Il servizio Antiriciclaggio di Gruppo si articola al suo interno in:

- ufficio AML di BPS;
- ufficio AML di Gruppo.

Il servizio Antiriciclaggio di Gruppo:

- 1) almeno due volte all'anno, redige una valutazione del rischio di ML/TF a livello di Gruppo. A tal proposito, la Capogruppo deve tenere conto, nel proprio sistema di gestione del rischio di ML/TF, sia dei rischi individuali dei diversi soggetti del Gruppo e sia delle loro possibili interrelazioni che potrebbero incidere notevolmente sull'esposizione al rischio a livello di Gruppo. Particolare attenzione deve essere prestata, in tale contesto, ai rischi cui sono esposte le società del Gruppo stabilite in paesi terzi, in particolare se sono ad alto rischio di ML/TF;
- 2) stabilisce le politiche e le procedure in materia AML/CTF, nonché i controlli e i sistemi da applicare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della Direttiva (UE) 2015/849;
- 3) stabilisce *standard* in materia di AML/CFT a livello di Gruppo e garantisce che le politiche e le procedure locali a livello di singola entità siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di AML/CFT applicabili individualmente a ciascun soggetto del Gruppo e siano altresì in linea con gli *standard* stabiliti a livello di Gruppo;
- 4) definisce politiche, procedure e misure a livello di Gruppo riguardanti, in particolare, la protezione dei dati e la condivisione di informazioni all'interno del Gruppo per le finalità di AML/CFT, conformemente alle disposizioni giuridiche nazionali;
- 5) garantisce che i soggetti del Gruppo dispongano di adeguate procedure di segnalazione di operazioni sospette e condividano le informazioni correttamente, inclusa la

comunicazione che è stata trasmessa una segnalazione di un'operazione sospetta (fatte salve le limitazioni previste dalle norme nazionali);

- 6) elabora e trasmette al Consigliere delegato, al Collegio sindacale, al *Chief Risk Officer* e al responsabile della Revisione interna specifici indicatori di Gruppo, utili a evidenziare e monitorare l'andamento dei principali indicatori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, elaborati sulla base dei dati forniti dalle singole componenti del Gruppo.

Il servizio Antiriciclaggio di Gruppo riferisce - direttamente o tramite l'esponente responsabile per l'antiriciclaggio - al Consiglio di amministrazione, al Consigliere delegato, al Collegio sindacale e ha accesso a tutte le attività della banca, nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

Il personale chiamato a collaborare al servizio Antiriciclaggio di Gruppo, anche se inserito in aree operative, riferisce direttamente al responsabile del servizio per le questioni attinenti ai relativi compiti.

Nell'allegato 1 (Flussi informativi interni) sono dettagliati i casi in cui il servizio Antiriciclaggio di Gruppo riferisce agli Organi aziendali direttamente o per il tramite dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio. In ogni caso, il servizio Antiriciclaggio di Gruppo può riferire direttamente in caso di violazioni e carenze significative.

2.8. Responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo

Il responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo viene nominato dal Consiglio di amministrazione - sentito il Collegio sindacale, su proposta del Comitato Controllo e rischi e avvalendosi del contributo del Comitato Nomine.

Lo stesso deve, pure ai sensi dell'art. 20 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169:

- 1) essere in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, competenza, professionalità e reputazionali, di onestà e integrità;
- 2) deve disporre di tempo e risorse adeguate al fine di assolvere efficacemente ai propri compiti;
- 3) deve essere munito di sufficiente potere decisionale per poter operare efficacemente a fini di gestione e prevenzione dei rischi ML/TF, conformemente al principio di proporzionalità e alla legislazione applicabile;
- 4) deve possedere adeguate conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di riciclaggio, le politiche, i controlli e le procedure in materia di AML/CTF, nonché il modello di *business* a livello di Gruppo.

Lo stesso rientra nel novero dei responsabili di funzioni aziendali di controllo, per cui risulta collocato in posizione gerarchico - funzionale adeguata, non ha responsabilità dirette di strutture operative e non è gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree. Riferisce agli Organi aziendali della Capogruppo, direttamente o per il tramite dell'esponente

responsabile per l'antiriciclaggio, secondo quanto previsto dall'allegato 1 e riporta gerarchicamente al Consigliere delegato.

In caso di assenza o impedimento, i compiti del responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo sono svolti da un delegato, nominato dal Consiglio di amministrazione della Capogruppo, come previsto al paragrafo 2.1. Il delegato nominato deve essere in possesso di competenze ed esperienza adeguate ad assumere le funzioni del responsabile, nei casi sopra indicati.

Almeno due volte all'anno, il responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo redige e trasmette - direttamente o per il tramite dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio secondo quanto previsto dall'allegato 1 - al Consiglio di amministrazione, al Consigliere delegato e al Collegio sindacale una relazione, anche di Gruppo, sulle iniziative adottate, sulle anomalie accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere, nonché sull'attività formativa del personale. Nella relazione confluiscono anche i risultati dell'esercizio di autovalutazione di gruppo, secondo le modalità indicate al paragrafo 5.

La relazione del responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo deve comprendere almeno i punti seguenti, sulla base dei dati comunicati dai responsabili antiriciclaggio delle singole società del Gruppo bancario:

- a. statistiche consolidate a livello di Gruppo riguardanti, in particolare, l'esposizione al rischio e le segnalazioni di operazioni sospette;
- b. monitoraggio dei rischi insiti che si sono verificati in una o più società del Gruppo e un'analisi dell'impatto dei rischi residui;
- c. revisioni della vigilanza, revisioni contabili interne o esterne, comprese le insufficienze gravi individuate nelle politiche e nelle procedure in materia di AML/CFT del Gruppo, nonché le azioni o le raccomandazioni di misure correttive;
- d. informazioni sulla supervisione e la vigilanza di filiazioni e succursali ubicate in paesi ad alto rischio, ove presenti.

Per quanto attiene ai flussi informativi da e verso le singole strutture antiriciclaggio delle singole componenti del Gruppo e da e verso gli Organi sociali, gli stessi sono dettagliati negli allegati 1 e 2 ("Flussi informativi interni" e "Flussi informativi infra gruppo").

La banca trasmette alla Banca d'Italia, entro venti giorni dalla relativa delibera, la decisione di nomina o di revoca del responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo.

2.9. Ufficio AML di BPS

L'ufficio AML di BPS (Banca Popolare di Sondrio) si inquadra nel secondo livello del sistema dei controlli interni, riferisce per il tramite del responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo agli Organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo e ha accesso a tutte le attività della banca, nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

L'ufficio risulta dotato di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere.

Il personale che svolge compiti riconducibili all'ufficio AML di BPS è adeguato per numero, competenze tecnico-professionali e aggiornamento, anche attraverso programmi di formazione nel continuo.

L'ufficio AML di BPS verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme in materia di antiriciclaggio e di antiterrorismo. In particolare:

- identifica le norme applicabili e valuta il loro impatto sui processi e le procedure interne;
- collabora alla definizione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio;
- verifica nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi e l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure e propone le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi;
- conduce, per il tramite del suo responsabile, in raccordo con le altre funzioni aziendali interessate, l'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio cui è esposta la banca, secondo quanto indicato al paragrafo 5, da trasmettere al responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo;
- presenta annualmente, per il tramite del responsabile del servizio, al Consiglio di amministrazione un piano di attività, comprendente sia i controlli di secondo livello da svolgere e sia eventuali interventi organizzativi e/o tecnico-informatici necessari per rafforzare i presidi nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela, della segnalazione di operazioni sospette e della conservazione di dati, informazioni e documenti;
- raccomanda all'Organo con funzione di gestione le misure correttive da adottare per ovviare alle eventuali debolezze rilevate, anche dall'Autorità competenti e dalla Revisione interna;
- conduce verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela;
- collabora alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio;
- presta supporto e assistenza agli Organi sociali e all'alta direzione;
- valuta in via preventiva il rischio di riciclaggio connesso all'offerta di nuovi prodotti e servizi, alla modifica significativa di prodotti o servizi già offerti, all'ingresso in un nuovo mercato o all'avvio di nuove attività e raccomanda le misure necessarie per mitigare e gestire i possibili rischi;
- verifica l'affidabilità del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, per la conservazione e messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni e per la segnalazione delle operazioni sospette;
- trasmette mensilmente alla UIF i dati aggregati concernenti l'operatività complessiva, secondo le "Disposizioni per l'invio dei dati aggregati" pubblicate da UIF il 25 agosto 2020;
- trasmette alla UIF, sulla base delle istruzioni dalla stessa emanate, le comunicazioni oggettive concernenti operazioni a rischio di riciclaggio;

- definisce, d'accordo con il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, procedure di gestione delle segnalazioni interne (provenienti dal cosiddetto "primo livello") riguardanti situazioni di rischio particolarmente elevato da trattare con la dovuta urgenza;
- cura, in collaborazione con le funzioni aziendali in materia, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori e di indicatori di efficacia dell'attività di formazione svolta;
- informa tempestivamente, per il tramite del responsabile del servizio, gli Organi aziendali di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti;
- informa periodicamente gli Organi aziendali - direttamente o per il tramite dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio secondo quanto previsto dall'allegato 1 - circa lo stato di avanzamento delle azioni correttive adottate a fronte di carenze riscontrate nell'attività di controllo e circa l'eventuale inadeguatezza delle risorse umane e tecniche assegnate alla funzione antiriciclaggio e la necessità di potenziarle;
- predispone flussi informativi diretti agli Organi sociali, all'esponente responsabile per l'antiriciclaggio e all'alta direzione;
- svolge attività di adeguata verifica rafforzata della clientela in relazione a particolari circostanze - oggettive, ambientali o soggettive - in cui è particolarmente elevato il rischio di riciclaggio;
- effettua le comunicazioni di infrazioni ex articolo 49 del Decreto legislativo 231/2007 al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'ufficio AML di BPS redige un documento che definisce dettagliatamente responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio (cosiddetto "manuale antiriciclaggio"). Esso, dopo essere stato validato dal responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo, è da quest'ultimo trasmesso al Consigliere delegato e al Consiglio di amministrazione.

Nella valutazione di adeguatezza delle procedure interne per la prevenzione e il contrasto del rischio di riciclaggio, l'ufficio AML di BPS, anche in raccordo con il servizio Revisione interna, può effettuare controlli in loco per verificarne l'efficacia e la funzionalità.

Ulteriori dettagli sulle attribuzioni dell'ufficio AML di BPS sono riportati nell'apposito "Regolamento dell'ufficio AML di BPS".

2.10. Responsabile dell'ufficio AML di BPS

Il responsabile dell'ufficio AML di BPS viene nominato dal Consigliere delegato e risulta in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità.

Prima della nomina, occorre verificare che lo stesso sia in possesso di:

- a) un adeguato profilo reputazionale, l'onestà e l'integrità necessarie per svolgere la propria funzione;
- b) competenze ed esperienza adeguate in materia AML/CFT, compresa la conoscenza del quadro giuridico applicabile e nell'attuazione delle politiche, dei controlli e delle

procedure in tale ambito e nell'individuazione, valutazione e gestione dei rischi di ML/FT;

- c) sufficienti conoscenze e comprensione dei rischi di ML/FT associati al modello di *business* della banca, tali da consentirgli di adempiere efficacemente alla propria funzione;
- d) esperienza adeguata nell'individuazione e gestione dei rischi di ML/TF;
- e) tempo e posizione gerarchica adeguati allo svolgimento delle proprie funzioni in modo efficace, indipendente e autonomo.

Qualora allo stesso siano affidati altri incarichi, il responsabile del servizio deve valutare potenziali conflitti di interesse e propone al Consigliere delegato specifiche misure per prevenire o gestire gli stessi. Inoltre, in presenza di altri incarichi, il responsabile dell'ufficio AML deve poter dedicare tempo sufficiente allo svolgimento delle sue funzioni.

Il responsabile dell'ufficio AML di BPS:

- ai fini dell'individuazione e della considerazione dei rischi, supporta il responsabile del servizio nell'elaborazione di un quadro di valutazione dei rischi ML/TF per le analisi a livello di singolo rapporto e di area di attività, in linea con le disposizioni di Banca d'Italia e gli Orientamenti EBA relativi ai fattori di rischio;
- supporta il responsabile del servizio nell'elaborazione di politiche e procedure in materia AML/CTF che la banca deve attuare e le mantiene aggiornate, anche in relazione alle modifiche normative o regolamentari;
- comunica, direttamente o per il tramite dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio secondo quanto previsto dall'allegato 1, le risultanze della valutazione dei rischi su base individuale o di area di attività al Consiglio di amministrazione;
- valuta i rischi ML/FT attinenti all'introduzione di nuovi prodotti o servizi o alle modifiche rilevanti a prodotti o servizi esistenti, allo sviluppo di un nuovo mercato o all'avvio di nuove attività;
- propone le modalità per affrontare eventuali modifiche dei requisiti giuridici o regolamentari o dei rischi ML/CTF, necessari per ovviare alle eventuali lacune o carenze individuate mediante l'attività di controllo;
- deve essere consultato dall'alta dirigenza preventivamente alla decisione di accettare nuovi clienti ad alto rischio o sul mantenimento di rapporti della specie, in particolar modo nei casi in cui l'approvazione dell'alta dirigenza sia espressamente richiesta ai sensi della Direttiva (UE) 2015/849 e del decreto antiriciclaggio;
- supervisiona l'effettiva attuazione dei controlli da parte delle linee di *business* e delle unità interne (c.d. primo livello);
- sottopone - direttamente o per il tramite dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio - al Consiglio di amministrazione le misure correttive da adottare per ovviare a debolezze, comprese quelle riscontrate dalle competenti Autorità, da revisori esterni e dalla funzione di

Revisione interna;

- informa periodicamente - direttamente o per il tramite dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio - il Consigliere delegato circa lo stato di avanzamento delle misure adottate o raccomandate e, se del caso, l'eventuale inadeguatezza delle risorse umane e tecniche assegnate all'ufficio AML di BPS e le conseguenti esigenze di potenziamento delle stesse.

Il responsabile dell'ufficio AML di BPS può affidare e delegare i suoi compiti ad altri dipendenti operanti sotto la sua direzione e supervisione, ma rimane responsabile finale dell'effettivo adempimento di tali compiti.

Qualora il responsabile dell'ufficio AML di BPS operi per due o più entità del Gruppo e/o gli siano affidate altre funzioni, lo stesso deve essere messo nelle condizioni di poter svolgere efficacemente i propri compiti.

2.11. Ufficio AML di Gruppo

L'ufficio AML di Gruppo riporta gerarchicamente al responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo e risulta dotato di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere.

I responsabili della funzione antiriciclaggio, o strutture analoghe, di ciascuna controllata possono comunicare direttamente col responsabile dell'ufficio AML di Gruppo.

L'ufficio AML di Gruppo:

- costituisce un'unità di coordinamento per tutte le società del Gruppo, affinché le stesse attuino la politica di Gruppo e adottino sistemi e procedure adeguati e appropriati ai fini di un'efficace prevenzione dell'ML/TF, in coerenza con la struttura del Gruppo e le dimensioni e le caratteristiche di ciascun intermediario;
- predispone meccanismi di controllo interno in materia di AML/CFT a livello di Gruppo;
- collabora, per il tramite del suo responsabile, con le funzioni antiriciclaggio o strutture analoghe di ciascuna entità del Gruppo.

Per quanto attiene ai flussi informativi da e verso le singole funzioni antiriciclaggio delle singole componenti del Gruppo e da e verso gli Organi sociali, gli stessi sono dettagliati negli allegati 1 e 2 ("Flussi informativi interni" e "Flussi informativi infra gruppo").

2.12. Responsabile Ufficio AML di Gruppo

Il responsabile dell'ufficio AML di Gruppo viene nominato dal responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo, previo avallo del Consigliere delegato, e risulta in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità.

Prima della nomina, occorre verificare che lo stesso sia in possesso di:

- a) un adeguato profilo reputazionale, onestà e integrità necessarie per svolgere la propria funzione;

- b) competenze ed esperienza adeguate in materia AML/CFT, compresa la conoscenza del quadro giuridico applicabile e nell'attuazione delle politiche, dei controlli e delle procedure in tale ambito e nell'individuazione, valutazione e gestione dei rischi di ML/FT;
- c) sufficienti conoscenze e comprensione dei rischi di ML/FT associati al modello di *business* del Gruppo, tali da consentirgli di adempiere efficacemente alla propria funzione;
- d) esperienza adeguata nell'individuazione e gestione dei rischi di ML/TF;
- e) tempo e posizione gerarchica adeguati allo svolgimento delle proprie funzioni in modo efficace, indipendente e autonomo.

Qualora allo stesso siano affidati altri incarichi, il responsabile del servizio deve valutare potenziali conflitti di interesse e proporre al Consigliere delegato specifiche misure per prevenire o gestire gli stessi. Inoltre, in presenza di altri incarichi, il responsabile dell'ufficio AML di Gruppo deve poter dedicare tempo sufficiente allo svolgimento delle sue funzioni.

Il responsabile dell'ufficio AML di Gruppo:

- sovrintende all'esercizio di valutazione dei rischi di riciclaggio condotto dalle componenti del Gruppo;
- collabora pienamente con il responsabile antiriciclaggio di ciascuna entità del Gruppo;
- coordina la valutazione a livello di area di *business* dei rischi di ML/TF a livello locale dalle varie società del Gruppo e organizza l'aggregazione delle relative risultanze, per comprendere la natura, l'intensità e l'ubicazione dei rischi di ML/TF cui è esposto il Gruppo nel suo complesso;
- coordina le attività dei diversi responsabili antiriciclaggio delle entità del Gruppo, per assicurare che operino in modo coerente;
- elabora e sottopone agli Organi della Capogruppo procedure, metodologie e standard di gruppo in materia di antiriciclaggio e garantisce che le politiche e le procedure delle componenti del gruppo siano in linea con questi *standard*, oltre che conformi alle disposizioni legislative e regolamentari in materia loro applicabili;
- stabilisce flussi informativi periodici da parte di tutte le società del Gruppo per la condivisione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti;
- monitora la conformità delle filiazioni e delle succursali ubicate in paesi terzi alle disposizioni dell'UE in materia di AML/CFT, in particolare qualora i requisiti per la prevenzione dell'ML/TF siano meno stringenti di quelli previsti dalla direttiva (UE) 2015/849.

2.13. Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette di Banca Popolare di Sondrio

Ai sensi dell'articolo 36 del decreto antiriciclaggio, il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette (o SOS) è il legale rappresentante del destinatario ovvero un delegato del destinatario; la delega può essere conferita anche al responsabile del servizio Antiriciclaggio di

Gruppo. Il conferimento della delega è deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale.

Il responsabile delle SOS è in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità e svolge la propria attività con autonomia di giudizio e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal decreto antiriciclaggio, anche nei confronti degli esponenti e delle altre funzioni aziendali. Il ruolo del responsabile delle SOS è adeguatamente formalizzato e reso noto all'interno della struttura e presso la rete territoriale. La nomina e la revoca del medesimo responsabile sono comunicate tempestivamente alla UIF con le modalità dalla stessa indicate.

Il responsabile delle SOS non ha responsabilità dirette in aree operative e non è gerarchicamente dipendente da soggetti appartenenti a queste ultime. Egli deve verificare che le eventuali risorse umane cui sono affidati compiti di analisi delle operazioni e degli "alert" informatici possiedano le competenze, le conoscenze e l'idoneità necessarie e siano adeguatamente edotti circa gli obblighi di riservatezza delle informazioni e di tutela del segnalante che incombono sulla banca.

Il responsabile delle SOS conosce la struttura e i criteri di selezione dei sistemi di monitoraggio delle operazioni e le procedure interne per la gestione degli "alert" e ne verifica periodicamente il corretto funzionamento.

Egli può ricevere segnalazioni dai dipendenti della rete, delle unità operative e degli uffici, ovvero dagli Organi della banca, garantendo che le stesse siano valutate tempestivamente. A tal fine, il responsabile delle SOS definisce un processo per la gestione delle priorità delle segnalazioni interne ricevute, in proporzione al rischio delle stesse.

Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette:

- valuta tempestivamente, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette comunicate dal responsabile della dipendenza o di altro punto operativo o unità organizzativa o struttura competente alla gestione concreta dei rapporti con la clientela (cd. primo livello);
- valuta tempestivamente, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette di cui sia altrimenti venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività;
- trasmette alla UIF le segnalazioni ritenute fondate, omettendo l'indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione dell'operazione;
- mantiene evidenza delle valutazioni effettuate nell'ambito della procedura, anche in caso di mancato invio della segnalazione alla UIF, nel rispetto degli obblighi di riservatezza;
- acquisisce ogni informazione utile dalla struttura che svolge il primo livello di analisi delle operazioni anomale e dal servizio Antiriciclaggio di Gruppo;
- ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli Organi e alle strutture e/o funzioni aziendali, significativi per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (ad esempio, richieste pervenute dall'autorità giudiziaria o dagli organi investigativi);
- nelle valutazioni utilizza anche l'informazione relativa a eventuali SOS già effettuate sul medesimo cliente da altre società del gruppo italiane;

- considera altresì eventuali ulteriori elementi desumibili da fonti informative liberamente accessibili (es. motori di ricerca, fonti giornalistiche, ecc.);
- svolge un ruolo di interlocuzione con la UIF e con gli organi investigativi e risponde tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento provenienti dagli stessi.

Il responsabile delle SOS comunica, con modalità organizzative idonee ad assicurare il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal decreto antiriciclaggio, l'esito della propria valutazione al soggetto responsabile di primo livello che ha dato origine alla segnalazione.

Nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal decreto antiriciclaggio sull'identità dei soggetti che prendono parte alla procedura di segnalazione delle operazioni, il responsabile delle SOS fornisce - anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative - informazioni sui nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazioni sospette ai responsabili delle strutture competenti per l'attribuzione o l'aggiornamento del profilo di rischio dei clienti stessi.

Ulteriori indicazioni relative al ruolo del responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette e al processo di segnalazione sono dettagliate nell'apposito "Regolamento per la segnalazione di operazioni sospette" della banca.

2.14. Servizio Controllo rischi

Con riferimento al presidio dei rischi in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il servizio Controllo rischi collabora con il servizio Antiriciclaggio di Gruppo e il relativo responsabile:

- per la definizione delle metodologie di valutazione dei rischi in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, favorendo le sinergie con gli strumenti e i metodi propri dell'*operational risk management*;
- per integrare il modello di valutazione e gestione del rischio di non conformità nel *Risk Appetite Framework*;
- nell'analisi dei rischi connessi a nuovi prodotti e servizi da avviare alla commercializzazione, anche con riferimento all'ingresso in nuove attività e nuovi mercati, sia su richiesta sia attraverso un processo strutturato di *clearing*, collaborando nell'identificazione dei rischi potenziali per la banca e per la clientela e fornendo, ove applicabili, valutazioni quantitative.

2.15. Strutture operative

Le strutture operative della società rappresentano il primo ed essenziale livello di presidio aziendale ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in quanto unità operative cui competono concretamente l'amministrazione e la gestione dei rapporti con la clientela. In particolare:

- recepiscono le istruzioni operative in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo, previste dalla normativa esterna e interna;
- espletano gli obblighi di adeguata verifica della clientela, sia nella fase di instaurazione dei rapporti continuativi, sia sulla clientela occasionale, effettuando altresì un monitoraggio

costante per tutta la durata dei rapporti, anche mediante l'utilizzo degli strumenti informatici a ciò specificamente deputati;

- acquisiscono e assicurano l'ordinata conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni prescritti per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni interne, assicurandone altresì l'aggiornamento;
- sulla base delle evidenze fornite attraverso gli strumenti specificamente deputati, effettuano le valutazioni periodiche del profilo di rischio attribuito alla clientela;
- valutano l'operatività svolta dalla clientela, anche - ma non esclusivamente - attraverso gli strumenti informatici di supporto predisposti a tal fine, attivando se del caso il processo di segnalazione di operazione sospetta;
- esaminano le periodiche evidenze di volta in volta fornite dai competenti servizi o uffici centrali, volte ad assicurare l'adempimento degli obblighi prescritti dalla normativa in materia di adeguata verifica della clientela;
- assicurano la massima collaborazione alle competenti Autorità, nell'ambito di indagini, approfondimenti, ispezioni in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo effettuate presso le stesse, coordinandosi con le competenti strutture e/o funzioni della società.

2.16. Referenti antiriciclaggio di filiale

Presso ciascuna dipendenza della banca viene individuato - dal responsabile della dipendenza - un referente di filiale, particolarmente formato in materia, il quale, pur dipendendo gerarchicamente dal capofiliale, si coordina, ove necessario, con l'ufficio AML di BPS per:

- costituire l'interlocutore all'interno della dipendenza nei confronti dell'ufficio AML di BPS, sia per richieste di consulenza da parte della filiale sia per le richieste pervenute dal servizio centrale;
- assicurare la circolazione delle informazioni all'interno della struttura operativa, evitando ridondanza nelle richieste di informazioni o assistenza, ricevendo e fornendo risposta ai quesiti all'interno della dipendenza e interessando, in caso di necessità di supporto, l'ufficio AML di BPS;
- supportare il responsabile della dipendenza nella valutazione nel continuo dell'operatività della clientela e nella rilevazione di eventuali operazioni sospette.

Il referente antiriciclaggio di filiale non assume, in quanto tale, le responsabilità normativamente attribuite al responsabile della dipendenza.

3. MODELLO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO DEL GRUPPO BANCARIO

Il Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio adotta un approccio unitario in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, con linee guida, regole, processi, controlli e strumenti informatici il più possibile omogenei. A tal fine le società del Gruppo bancario sono tenute a recepire il presente Documento, adeguandolo al proprio contesto societario e, nel caso di controllate estere, alle specificità delle normative locali, sottoponendolo all'approvazione dell'Organo con funzione di supervisione strategica. Le controllate del Gruppo bancario informano la banca degli esiti del processo di recepimento secondo le modalità previste dal "Regolamento di Gestione della normativa aziendale" del 30 giugno 2023.

Le decisioni strategiche a livello di Gruppo bancario in materia di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e i relativi controlli sono rimesse agli Organi sociali della Capogruppo. Quest'ultima assicura che gli Organi aziendali delle altre società del Gruppo attuino nella propria realtà aziendale le strategie e le politiche di gruppo in materia AML/CFT e garantisce che gli Organi e le strutture interne di ciascuna componente, comprese le rispettive funzioni di controllo, dispongano delle informazioni necessarie per poter svolgere i propri compiti.

La Capogruppo nomina un componente dell'Organo di amministrazione quale esponente responsabile per l'antiriciclaggio a livello di Gruppo. L'incarico ha natura esecutiva. L'esponente responsabile per l'antiriciclaggio di Gruppo costituisce il principale punto di contatto tra il responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo e gli Organi con funzione di supervisione strategica e di gestione della Capogruppo e assicura che questi ultimi abbiano le informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui il Gruppo è esposto, ai fini dell'esercizio delle rispettive attribuzioni. L'esponente responsabile per l'antiriciclaggio di Gruppo assicura che il responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo svolga in maniera efficace i propri compiti.

L'esponente responsabile per l'antiriciclaggio a livello di Gruppo può coincidere con l'esponente responsabile della Capogruppo.

Gli Organi sociali delle controllate del Gruppo bancario devono essere consapevoli delle scelte effettuate dagli Organi sociali della Capogruppo e sono responsabili, ciascuno secondo le proprie competenze, dell'attuazione delle strategie e politiche di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in coerenza con la propria realtà aziendale. In tale ottica, la Capogruppo coinvolge e rende partecipi, tramite il Consigliere delegato e il responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo, gli Organi sociali delle partecipate circa le scelte adottate in materia di politiche, processi e procedure di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La Capogruppo definisce e approva a livello di Gruppo bancario:

- una metodologia di Gruppo per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

- gli *standard* generali in materia di obblighi di adeguata verifica, di conservazione e messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni e di individuazione e segnalazione di operazioni sospette;
- procedure formalizzate di coordinamento e condivisione delle informazioni rilevanti in materia all'interno del Gruppo bancario, anche ai fini dell'individuazione delle operazioni sospette, e una linea di riporto diretta tra i responsabili delle funzioni antiriciclaggio delle componenti, anche estere (compatibilmente con i regimi giuridici di paesi terzi), del Gruppo e il responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo;
- procedure di controllo in materia di antiriciclaggio a livello di Gruppo.

La Capogruppo individua le soluzioni organizzative idonee per assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in relazione ai diversi ambiti di operatività, valuta periodicamente l'efficacia e la funzionalità delle politiche e delle procedure del Gruppo in materia di antiriciclaggio e assicura che la gestione dei rischi di riciclaggio tenga conto di tutti gli elementi di valutazione e misurazione in possesso delle singole componenti.

La Capogruppo garantisce che le entità del Gruppo attuino tempestivamente le misure correttive necessarie al superamento delle carenze nei presidi antiriciclaggio riscontrate dalla Banca d'Italia, dalla UIF ovvero, in relazione alle componenti estere, dalle competenti autorità.

Nell'ambito del Gruppo bancario, gli specifici compiti attribuiti al servizio Antiriciclaggio di Gruppo vengono svolti in base a due distinti modelli, declinati per tenere conto dell'articolazione operativa e territoriale del Gruppo bancario stesso. In particolare:

- 1) per Banca della Nuova Terra Spa, la cui operatività è connotata da un elevato livello di integrazione con la Capogruppo, è previsto l'*outsourcing* delle attività di presidio dei rischi in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presso il servizio Antiriciclaggio di Gruppo, con contestuale nomina di un referente interno (RAE) presso la controllata;
- 2) per Banca Popolare di Sondrio Spa, Factorit Spa e Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) è stabilita la costituzione di autonome strutture antiriciclaggio e la nomina di un responsabile per ciascuna di esse.

Nel primo caso, le attività di presidio dei rischi in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono svolte dall'ufficio AML di BPS e le relative attività prestate sono regolate da appositi contratti di esternalizzazione. È prevista inoltre la nomina di un referente antiriciclaggio interno (RAE) che, operando in stretto coordinamento funzionale con l'ufficio AML di Gruppo, presidia i processi collegati alla normativa in tema di antiriciclaggio e di contrasto al fenomeno del terrorismo nell'ambito della singola controllata.

La struttura antiriciclaggio esternalizzata - sulla base dei principi guida e degli *standard* di comportamento stabiliti dal servizio Antiriciclaggio di Gruppo che Banca della Nuova Terra deve seguire per la gestione dei principali adempimenti in oggetto -:

- individua e aggiorna il sistema dei controlli di primo e secondo livello;
- definisce i requisiti degli strumenti a supporto dei processi di adeguata verifica e di profilatura della clientela e interviene nel processo di valutazione della clientela che presenta un profilo

di rischio alto;

- effettua la supervisione dell'archivio di conservazione delle informazioni, dei documenti e dei dati per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio;
- predispone la reportistica periodica di sintesi, o specifici *report* in caso di eventi di particolare gravità, da trasmettere agli Organi sociali e all'alta direzione.

Il referente interno nominato presso la controllata ha il compito di verificare il corretto svolgimento del servizio da parte della struttura antiriciclaggio esternalizzata e adotta le cautele organizzative necessarie a garantire il mantenimento dei poteri di indirizzo e controllo da parte degli Organi aziendali. In particolare:

- monitora, attraverso controlli periodici, il rispetto degli obblighi contrattuali e la corretta esecuzione del servizio da parte della funzione esternalizzata;
- verifica che il servizio erogato consenta l'efficace adempimento degli obblighi antiriciclaggio;
- riferisce regolarmente agli Organi aziendali in merito allo svolgimento dei compiti esternalizzati, in modo da assicurare che le misure correttive eventualmente necessarie siano tempestivamente adottate.

Per le controllate del Gruppo bancario cui si applica il secondo modello - Factorit Spa e Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) -, invece, è istituita un'autonoma struttura antiriciclaggio e nominato il relativo responsabile (al quale può essere anche conferita la delega per le segnalazioni delle operazioni sospette) che:

- opera in coordinamento col responsabile dell'ufficio AML di Gruppo e informa lo stesso sugli esiti delle attività di controllo effettuate e su ogni accadimento di rilievo;
- assicura al responsabile dell'ufficio AML di Gruppo, compatibilmente con la normativa nazionale applicabile, l'accesso a tutti i dati e le informazioni necessarie per valutare i rischi di ML/FT;
- si relaziona con le competenti Autorità di vigilanza, coordinandosi con l'ufficio AML di Gruppo.

In materia di segnalazione delle operazioni sospette, il modello organizzativo a livello di Gruppo bancario prevede la nomina, a cura del Consiglio di amministrazione di ciascuna controllata soggetta ai relativi obblighi normativi, sentito il Collegio sindacale, di un responsabile aziendale per la segnalazione delle operazioni sospette. Al fine di assicurare l'esistenza di idonei meccanismi di coordinamento a presidio dell'omogeneità e della coerenza delle logiche di analisi impiegate, il responsabile SOS nominato presso la Capogruppo, ai fini dell'approfondimento delle operazioni e dei rapporti anomali in un'ottica di Gruppo bancario, si interfaccia con i responsabili SOS presso le controllate, al fine di condividere dati e informazioni relativi alla clientela comune nei confronti della quale è stato avviato un *iter* di segnalazione, fermi restando i limiti normativi presenti negli ordinamenti esteri, come meglio illustrato al paragrafo 3.1. In ogni caso, è garantita la riservatezza dell'identità dei soggetti che partecipano alla procedura di segnalazione.

In generale, per lo svolgimento dei propri compiti, l'ufficio AML di Gruppo ha accesso a tutte le attività e a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento delle proprie mansioni.

Il responsabile dell'ufficio AML di Gruppo dispone di una base informativa che consente di valutare in modo omogeneo la clientela comune alle società italiane del Gruppo. Relativamente alla controllata elvetica, in ragione delle limitazioni allo scambio di informazioni che permangono nell'ordinamento svizzero, i dati oggetto di condivisione sono relativi ai soggetti clienti di BPS (SUISSE) oggetto di segnalazione per operatività sospetta e a quelli ritenuti ad alto rischio, come meglio illustrato nel paragrafo 3.1.

In particolare, sono condivise tra tutte le società aventi sede in Italia le seguenti informazioni:

- dati anagrafici della clientela comune;
- profili di rischio della clientela comune;
- segnalazioni di operazioni sospette inoltrate nei confronti di clienti comuni, corredate delle relative motivazioni.

Il Consiglio di amministrazione della Capogruppo verifica:

- che ciascuna società del Gruppo valuti i rispettivi rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in modo coordinato e sulla base delle linee guida di Capogruppo, tenendo conto però delle rispettive specificità;
- che, in caso di attività di vigilanza svolte su una società del Gruppo, le misure correttive adottate dalla stessa per rimediare alle eventuali carenze rilevate siano attuate in maniera tempestiva ed efficace.

3.1. Gestione dei rischi ML/FT in relazione alla controllata estera Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)

Il Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione del 31 gennaio 2019, che integra la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi, prevede misure supplementari - fra cui l'azione minima - che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per far fronte in modo efficace ai rischi in discorso nei casi in cui l'ordinamento giuridico di un paese terzo non consenta l'attuazione delle politiche e procedure di gruppo di cui all'articolo 45, paragrafi 1 e 3 della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva antiriciclaggio), a livello di succursali o filiazioni controllate a maggioranza che fanno parte del Gruppo e che sono stabilite in un paese terzo.

Inoltre, qualora l'ordinamento giuridico del paese terzo vieti o limiti l'attuazione delle politiche e procedure necessarie per individuare e valutare in modo appropriato il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo legato a un rapporto di affari o a un'operazione occasionale, limitando l'accesso alle informazioni rilevanti sui clienti e sulla titolarità effettiva, oppure limitando la condivisione e l'uso di tali informazioni ai fini dell'adeguata verifica della clientela, gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono, tra l'altro, come minimo "comunicare all'autorità di vigilanza competente dello Stato membro d'origine, senza indugio in che modo l'applicazione

dell'ordinamento del paese terzo vieta o limita l'attuazione delle politiche e procedure necessarie per individuare e valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento legato a un cliente". In concreto, come previsto anche dal Provvedimento "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" di Banca d'Italia del 26 marzo 2019, "La Capogruppo istituisce una base informativa comune che consenta a tutte le società appartenenti al gruppo di valutare in modo omogeneo la clientela". In caso di impossibilità "La Capogruppo ne dà comunicazione alla Banca d'Italia nei termini e con le modalità previsti dal regolamento della Commissione europea ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 7, della direttiva antiriciclaggio e adotta ulteriori misure ivi indicate".

Come evidenziato a Banca d'Italia dalla Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio, con specifica comunicazione il cui contenuto è stato approvato nella sessione consiliare del 20 dicembre 2019, le disposizioni normative elvetiche in tema di vincoli e restrizioni limitano la possibilità di condivisione e trattamento, all'interno del Gruppo, dei dati dei clienti della controllata e del relativo profilo di rischio, oltre che delle informazioni sulle segnalazioni di operazioni sospette. Analoghe limitazioni riguardano la normativa locale vigente presso la succursale di Banca Popolare di Sondrio SUISSE sita nel Principato di Monaco.

Successivamente, in data 26 giugno 2020 - in riscontro alla comunicazione di Banca d'Italia del 19 aprile 2020 avente a oggetto Banca Popolare di Sondrio. Comunicazione ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/758: richiesta di chiarimenti - il Consiglio di amministrazione della Capogruppo, in data 20 giugno 2020, disponeva che - in aggiunta agli indicatori e flussi di dati e informazioni di natura aggregata che già la controllata elvetica fornisce - "al riscontrarsi di situazioni a elevato rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo, suscettibili di creare problematiche giuridiche e reputazionali a livello di Gruppo, la controllata mette a disposizione delle funzioni di controllo della Capogruppo le informazioni disponibili presso la medesima, incluse quelle concernenti determinate relazioni di affari. La valutazione dei singoli casi e il coordinamento per la messa a disposizione delle informazioni suddette sono assicurati, di norma - salvo i casi in cui se ne ravvisi l'urgenza - da bimestrali confronti che avverranno presso la controllata, tra il responsabile dell'ufficio Legal & Compliance della stessa e il responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo".

Alla luce di quanto sopra premesso, di seguito le modalità e le procedure mediante le quali la Capogruppo attua il presidio dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nei confronti della controllata Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, inclusa la succursale del Principato di Monaco, così come definito dal Consiglio di amministrazione.

Si evidenzia, in proposito, che presso la succursale monegasca è nominato un *Compliance officer*, responsabile per l'antiriciclaggio, il quale riporta funzionalmente al responsabile dell'ufficio *Legal & Compliance* della casa madre elvetica.

Nello specifico, tramite:

- a. la fornitura - da parte della controllata - di flussi informativi aggregati;
- b. la predisposizione - da parte della controllata - di relazioni periodiche;
- c. incontri bimestrali di coordinamento e condivisione presso BPS (SUISSE) fra i

Responsabili delle strutture "AML";

- d. interazioni fra il responsabile dell'ufficio *Legal & Compliance* BPS (SUISSE) e il responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo per tematiche che rivestono carattere di urgenza o al verificarsi di eventi che superano determinate soglie di attenzione;
- e. invio da parte della Capogruppo della c.d. Lista Paesi.

a. Flussi informativi aggregati

BPS (SUISSE), con frequenza mensile, invia un set di indicatori alla Capogruppo, di seguito descritti.

INDICATORE	CONTENUTO
Distribuzione clientela per fascia di rischio⁴	Il flusso fornito riporta alla data finale del periodo di riferimento: <ul style="list-style-type: none"> - la distribuzione della clientela, suddivisa tra persone fisiche e persone giuridiche; - distribuzione delle relazioni per fascia di rischio; - variazioni manuali della fascia di rischio (diminuzioni/aumenti); - distribuzione dei soggetti per fattori di rischio; - distribuzione delle relazioni con fattori di rischio, con evidenza di quante aperte nel periodo di riferimento; - numero informazioni di adeguata verifica incomplete/mancanti; - numero di eventi per l'aggiornamento dell'adeguata verifica.
Operatività con Paesi a rischio⁵	Il flusso fornito riporta alla data finale del periodo di riferimento: <ul style="list-style-type: none"> - distribuzione dei soggetti per rischio Paese con evidenza del Paese e successiva ripartizione; - distribuzione dei trasferimenti fondi per rischio Paese con evidenza del Paese in termini importi e numerosità operazioni.
Distribuzione e andamenti delle situazioni di corrispondenza dei nominativi con quelli censiti nelle liste esterne	Il flusso fornito comprende: <ul style="list-style-type: none"> - numero di relazioni evidenziate all'ufficio <i>Legal & Compliance</i> in fase di apertura dalla soluzione informatica (CREA)⁶, per verifica di eventuale corrispondenza; - numero delle relazioni, in fase di apertura, con coincidenza dei nominativi effettivamente accertate;

⁴ Presso BPS (SUISSE) la categorizzazione dei profili di rischiosità della clientela è diversa rispetto a quella della Capogruppo. Nello specifico: Fascia A (PEP); Fascia B (contraente e/o procuratore e/o avente diritto economico con domicilio e professione a rischio); Fascia C (domicilio del titolare e/o procuratore e/o avente diritto economico in un paese a rischio); Fascia C1 (domicilio del detentore del controllo in un paese a rischio); Fascia C2 (luogo di attività del contraente e/o dell'avente diritto economico in un paese ad alto rischio o non cooperativo secondo il GAFI); Fascia C3 (relazione ordinaria (appartenente alla Fascia E) che, su base semestrale, per un volume pari o superiore a 25%, per un totale superiore a 30.000 CHF, riceve o invia da o verso paesi ad altro rischio o non cooperativi secondo il GAFI); Fascia D (professione/attività commerciale a rischio del titolare e/o procuratore e/o avente diritto economico); Fascia D1 (relazioni con patrimoni superiore a 5 milioni di CHF; Fascia E (tutte le altre relazioni non contemplate nelle categorie a rischio superiore); Fascia F (relazioni che necessitano di un monitoraggio particolare); Fascia G (strutture complesse).

⁵ La definizione di "paesi a rischio" per la normativa elvetica è parzialmente differente da quella della Capogruppo: i paesi "sanzionati" sono quelli decretati dall'ONU, dall'UE e dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

⁶ CREA, soluzione informatica espressamente deputata alla verifica automatica, mediante interfacciamento diretto con le liste *WorldCheck* e *Compliance Daily Control*, dei nominativi dei potenziali clienti e di altri eventuali partecipanti alla relazione.

	<ul style="list-style-type: none"> - numero di concordanze rilevate nella procedura AML-Bestvision⁷ nel periodo di riferimento; - numero di relazioni in essere alla fine del periodo di riferimento; - numero di concordanze in procedura AML confermate nel periodo di riferimento; - numero di transazioni "messe in sospenso" dalla procedura Fircosoft⁸; - numero di transazioni verificate dall'applicativo Fircosoft nel periodo di riferimento; - tipologie di soggetti confermati.
Indicatori di comportamenti anomali o inattesi (cosiddette "plausibilizzazioni")	<p>Il flusso fornito riporta alla data finale del periodo di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - distribuzione degli inattesi per tipo di comportamento; - distribuzione degli inattesi per tempo di valutazione; - distribuzione degli inattesi non valutati, sia dal I che dal II livello.
Distribuzione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS)	<p>Il flusso fornito riporta alla data finale del periodo di riferimento il numero delle comunicazioni per operazioni sospette inviate all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), con una distribuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per categoria; - per tipo; - per origine; - per numero di soggetti secondari coinvolti; - per numero di operazioni; - per fascia di importo; - per tempo di inoltro (con evidenza del valore medio); - per tipo di archiviazione.

b. Relazioni periodiche

FLUSSO INFORMATIVO	MITTENTE	DESTINATARIO	FREQUENZA
Rapporto sulla valutazione del rischio di compliance e sull'attività svolta dall'ufficio Legal & Compliance	ufficio <i>Legal & Compliance</i> controllata	<ul style="list-style-type: none"> - funzione di Conformità di BPS - servizio Antiriciclaggio di Gruppo 	Semestrale (dati al 30 giugno) e annuale (dati al 31 dicembre), preventivamente all'approvazione del Consiglio di amministrazione della controllata
Piano di azione corredato dalle misure che saranno predisposte nel corso dell'anno	ufficio <i>Legal & Compliance</i> controllata	<ul style="list-style-type: none"> - funzione di Conformità di BPS - servizio Antiriciclaggio di Gruppo 	Annuale, preventivamente all'approvazione del Consiglio di amministrazione della controllata
Aggiornamento del piano d'azione e andamento delle attività	ufficio <i>Legal & Compliance</i> controllata	<ul style="list-style-type: none"> - funzione di Conformità di BPS - servizio Antiriciclaggio di Gruppo 	Annuale, preventivamente all'approvazione del Consiglio di amministrazione della controllata

⁷ AML-Bestvision, soluzione informatica dedicata alla valutazione delle transazioni a "rischio superiore" e al monitoraggio della conformità fiscale.

⁸ Fircosoft/Stelink, soluzione informatica per il monitoraggio delle transazioni aventi ordinante e/o beneficiario ricompresi nelle liste WorldCheck.

c. Incontri bimestrali di coordinamento

In ottica di un proattivo contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con cadenza bimestrale - salvo casi in cui se ne ravvisi l'urgenza, per situazioni ritenute ad alto rischio, che necessitano di condivisione immediata con la Capogruppo, - si svolgono specifici incontri fra il responsabile dell'ufficio *Legal & Compliance* dei BPS (SUISSE), il responsabile Antiriciclaggio di Gruppo e il responsabile dell'ufficio AML di Gruppo. Durante tali incontri, tenuti di norma presso la sede centrale a Lugano, vengono, fra l'altro, condivisi i dati anagrafici dei nominativi oggetto di segnalazione per operatività sospetta inviati alle competenti Autorità dalla casa madre elvetica e dalla succursale di Monaco. Inoltre, la Capogruppo fornisce apposito elenco contenente i nominativi dei soggetti dalla stessa segnalati per operatività sospetta degli ultimi due mesi precedenti all'incontro. Nel corso della successiva riunione, la controllata fornirà evidenza in merito alla sussistenza di clientela comune con quella oggetto di SOS da parte della Capogruppo, indicando, se del caso, i provvedimenti presi per mitigare eventuali situazioni di rischio. Il servizio Antiriciclaggio di Gruppo provvederà alla verifica anagrafica di tutti i nominativi contenuti nell'elenco fornito dalla controllata; in caso di eventuali corrispondenze, il servizio stesso esperirà le dovute verifiche e approfondimenti al fine di gestire eventuali emergenti rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Nel continuo, con cadenza mensile, il servizio Antiriciclaggio di Gruppo provvederà a rinnovare le verifiche suddette sull'intero novero dei nominativi comunicati tempo per tempo e oggetto di segnalazione per operazioni sospette o a più alto rischio.

d. Ulteriori incontri di coordinamento e soglie di attenzione ("trigger")

Nel caso in cui il responsabile dell'ufficio *Legal & Compliance* e/o il responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo ravvisassero la necessità di allineamento su talune problematiche che potrebbero avere impatti negativi sul rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo - o anche soltanto dal punto di vista reputazionale - gli stessi si attivano, anche per le vie brevi - affinché la disamina di quanto necessario avvenga nel minor tempo possibile, se ritenuto necessario anche mediante specifici incontri presso la succursale di Lugano della controllata.

In caso di assenza o di impossibilità, il responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo potrà prendere diretto contatto con il referente dell'ufficio Compliance di BPS (SUISSE) e, come estrema ratio, con il presidente della direzione generale.

Gli eventi e le relative soglie di attenzione ("trigger"), al verificarsi delle quali il servizio Antiriciclaggio di Gruppo deve effettuare verifiche e approfondimenti supplementari nei confronti della controllata, sono i seguenti:

TRIGGER	SOGLIA	MISURE SUPPLEMENTARI
Incidenza dei clienti PEP sul totale della clientela	≥ 0,15%	Richiesta al locale ufficio <i>Legal & Compliance</i> di BPS (SUISSE) di fornire chiarimenti per iscritto circa le motivazioni che hanno determinato il superamento della soglia, la tipologia di clientela interessata e le corrispondenti misure adottate a mitigazione dei rischi ML/TF
Incidenza dei clienti classificati a rischio alto sul totale	≥ 3%	Richiesta al locale ufficio <i>Legal & Compliance</i> di BPS (SUISSE) di

della clientela		fornire chiarimenti per iscritto circa le motivazioni che hanno determinato il superamento della soglia, la tipologia di clientela interessata e le corrispondenti misure adottate a mitigazione dei rischi ML/TF
Incidenza del n. di operazioni verso Paesi sottoposti ad AVR; Incidenza dell'importo delle operazioni verso Paesi ad AVR	≥ 0,60% ≥ 1,30%	Richiesta al locale ufficio <i>Legal & Compliance</i> di BPS (SUISSE) di fornire chiarimenti per iscritto circa le motivazioni che hanno determinato il superamento della soglia, la tipologia di clientela interessata e le corrispondenti misure adottate a mitigazione dei rischi ML/TF
Presenza di rilievi da parte della società di revisione esterna o della locale Autorità di vigilanza	a evento	Monitoraggio costante degli interventi conseguenti, nel rispetto delle scadenze prefissate per l'adeguamento

Qualora ravvisasse la necessità di approfondimenti, il responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo può richiedere ulteriori informazioni all'ufficio *Legal & Compliance* di BPS (SUISSE) - eventualmente anche in loco - coinvolgendo, ove ritenuto opportuno, anche gli Organi aziendali della controllata e, nei casi più gravi, anche il Consiglio di amministrazione della Capogruppo e l'esponente responsabile per l'antiriciclaggio di BPS e di Gruppo.

Nel corso delle visite in loco, il responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo deve altresì richiedere informazioni e documentazione relativa alle segnalazioni di operazioni sospette inoltrate dalla controllata alla locale autorità (svizzera e/o monegasca).

e. Trasmissione Tabella Paesi

L'ufficio AML di Gruppo fornisce a tutte le controllate del Gruppo bancario, inclusa BPS (SUISSE), la Tabella Paesi elaborata secondo i criteri illustrati al paragrafo 4.2, in occasione di ogni aggiornamento. Per quanto riguarda le società italiane del Gruppo, il profilo di rischio attribuito a ciascun paese rileva (insieme ad altri fattori) ai fini dell'attribuzione del profilo di rischio ai singoli clienti, oltre che nell'ambito della profondità ed estensione delle misure di adeguata verifica applicabili alle singole transazioni da/verso paesi terzi.

Per quanto riguarda la controllata BPS (SUISSE), la Tabella Paesi viene utilizzata ai fini di fornire alla Capogruppo dati coerenti relativamente alle transazioni da/verso paesi terzi (diversi dalla Svizzera e dal Principato di Monaco), nell'ambito dell'elaborazione degli indicatori di rischio mensili e trimestrali. Inoltre, viene utilizzata nell'attività di autovalutazione dei rischi AML/CFT effettuata due volte all'anno (al 30 giugno e al 31 dicembre) e rendicontata alla Capogruppo per l'autovalutazione di Gruppo.

4. ESPOSIZIONE E GESTIONE DEI RISCHI AML/CTF E IN MATERIA DI EMBARGHI E SANZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI

Banca Popolare di Sondrio si propone sul mercato quale banca universale, coniugando la propria tradizione di società fortemente radicata sul territorio con la grande attenzione allo sviluppo dei rapporti internazionali.

Tenuto conto della natura, della dimensione e della complessità dell'attività svolta nonché della tipologia e della gamma dei servizi prestati, la banca è esposta a un rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo monitorato dal servizio Antiriciclaggio di Gruppo, anche tramite l'esercizio di autovalutazione, al fine di mantenere un assetto organizzativo, procedure operative e di controllo nonché sistemi informativi idonei a garantire l'osservanza delle norme di legge e regolamentari in materia di contrasto ai citati rischi.

Per dettagli in merito all'esercizio di autovalutazione si rimanda all'apposito paragrafo 5 del presente Documento ("Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e relazione annuale"). L'ufficio AML di BPS - tramite tale esercizio periodico - identifica i rischi attuali e potenziali a cui la banca è esposta ("rischio inerente") e il livello di adeguatezza del proprio assetto organizzativo ("analisi delle vulnerabilità").

La combinazione dei giudizi di rischio inerente e di vulnerabilità dei controlli interni determina l'attribuzione del rischio residuo sulla base della matrice fornita dalla Banca d'Italia nelle "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari finanziari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo".

Sulla base del livello di rischio residuo determinato, e tenuto conto dell'analisi delle vulnerabilità, la banca individua le iniziative correttive o di adeguamento da adottare per prevenire e mitigare i rischi residui. Tali misure sono attuate dall'Organo con funzione di gestione per il tramite del servizio Antiriciclaggio di Gruppo, che è responsabile altresì del monitoraggio dell'avanzamento degli interventi di adeguamento previsti a piano.

In tale ambito, l'ufficio AML di BPS aggiorna ogni sei mesi gli esiti dell'ultimo esercizio di autovalutazione condotto, adeguando l'analisi delle vulnerabilità alla luce della realizzazione degli interventi di adeguamento previsti.

Per la determinazione dell'analisi delle vulnerabilità, la banca valuta l'assetto organizzativo, le procedure operative e di controllo nonché i sistemi informativi adottati per garantire l'osservanza delle norme di legge e regolamentari in materia antiriciclaggio. Nell'effettuare tale valutazione, la banca prende in considerazione anche le indicazioni e le valutazioni provenienti dalle funzioni aziendali di controllo (a esempio la Revisione interna) nonché tiene conto di quanto riscontrato eventualmente dalla Banca d'Italia nell'effettuazione dei propri controlli.

Di seguito si riportano in dettaglio le scelte che la banca ha posto in essere sui vari profili rilevanti (assetto organizzativo e procedure operative/di controllo, adeguata verifica, conservazione dei dati, operazioni sospette) per assicurare un complessivo sistema di controllo interno per la

prevenzione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in grado di garantire l'osservanza delle norme di legge e regolamentari in materia antiriciclaggio.

4.1. Procedure organizzative e misure di controllo interno

In applicazione dell'approccio basato sul rischio, la banca si è dotata di un assetto organizzativo, di procedure operative e di controllo, di sistemi informativi idonei a garantire l'osservanza delle norme di legge e regolamentari in materia antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in considerazione della natura, della dimensione e della complessità dell'attività svolta, della tipologia e della gamma dei servizi prestati.

A tal fine, l'Organo con funzione di supervisione strategica:

- svolge una valutazione complessiva, periodicamente aggiornata, della propria esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, anche a livello di Gruppo bancario;
- attribuisce al servizio Antiriciclaggio di Gruppo la responsabilità di assicurare l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità dei presidi antiriciclaggio e antiterrorismo all'interno del Gruppo bancario;
- approva l'eventuale conferimento di delega delle responsabilità in materia di segnalazione delle operazioni sospette, anche con riferimento al sostituto del delegato;
- attribuisce al servizio Revisione interna il compito di verificare il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo antiriciclaggio e antiterrorismo e la conformità rispetto alla normativa.

In tale contesto, per mitigare il rischio di riciclaggio è fondamentale il coinvolgimento degli Organi aziendali e il corretto adempimento degli obblighi che su questi ricadono. Anche per questo motivo, la composizione degli Organi aziendali deve essere tale da assicurare la presenza di conoscenze, abilità ed esperienze adeguate allo scopo di comprendere i rischi di riciclaggio correlati all'attività e al modello di *business* della banca.

4.2. Valutazione dei fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e profilatura della clientela

La banca applica misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo rilevati.

Al fine di graduare la profondità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, la banca adotta idonee procedure volte a profilare ciascun cliente in funzione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in applicazione del più ampio principio di proporzionalità richiamato dalle disposizioni normative, il cui obiettivo è massimizzare l'efficacia dei presidi aziendali e razionalizzare l'uso delle risorse.

I criteri utilizzati per la determinazione del rischio attribuibile a ogni cliente tengono in considerazione una serie di fattori, comprendenti le caratteristiche soggettive del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, la natura dei rapporti con esso instaurati, la tipologia di operazioni, integrati da elementi desumibili dalla complessiva operatività del soggetto (quali il comportamento del cliente, la ragionevolezza dell'operazione, l'area geografica, il canale di

distribuzione, ecc.). Nell'attribuzione del profilo vengono considerati i criteri previsti nel decreto antiriciclaggio, nelle "Disposizioni in materia di adeguata verifica" di Banca d'Italia e negli Orientamenti EBA in materia di fattori di rischio.

I presidi informatici a disposizione della banca permettono di determinare, sulla base dell'elaborazione dei dati e delle informazioni acquisite in sede di censimento anagrafico, di accensione di rapporti continuativi, di esecuzione di operazioni occasionali e di monitoraggio dell'operatività, un punteggio rappresentativo del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e di classificare i clienti in quattro classi: Irrilevante, Basso, Medio, Alto.


Nell'attribuzione del profilo vengono considerati fattori di rischio relativi a:

- cliente (attività, settore di operatività, reputazione, comportamento, legami con soggetti o entità a rischio alto);
- paesi e aree geografiche (classificazione dei paesi; rischio associato alle province italiane classificate ad alto tasso di criminalità);
- prodotti, servizi e operazioni (livello di opacità, complessità, valore, intervento di soggetti terzi, alto utilizzo di contante);
- canali di distribuzione (in presenza o a distanza, utilizzo di agenti/mediatori).

Per quanto attiene in particolare ai fattori di rischio inerenti al paese o all'area geografica, la banca valuta:

- 1) la presenza di sanzioni finanziarie, embarghi o misure correlate al finanziamento del terrorismo o alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottati da ONU, Unione Europea, dal Dipartimento del Tesoro USA (cosiddette "sanzioni OFAC"), da SECO (Segreteria di Stato dell'Economia - Svizzera) e dal Regno Unito (UK);
- 2) l'eventuale inserimento in liste di paesi considerati ad "alto rischio" di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, elaborate da fonti autorevoli ("black list" del GAFI; lista della Commissione europea dei paesi terzi ad "alto rischio");
- 3) la robustezza dei presidi antiriciclaggio in essere, come risultanti dai rapporti di valutazione reciproca adottati dal GAFI (cosiddetti MER - *Mutual Evaluation Reports* - e relativi rapporti di *follow up*);
- 4) il livello di corruzione e di permeabilità ad altre attività criminose, come risultanti dalle valutazioni di organizzazioni internazionali autorevoli e indipendenti, quali *Transparency International* e *Basel Institute on Governance*;
- 5) il livello di trasparenza fiscale, come risultante dai rapporti approvati dal *Global Forum* dell'OCSE in materia di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni e dalle valutazioni sull'impegno nello scambio automatico di informazioni basato sul cosiddetto "*Common Reporting Standard* (o CRS)"; a tal fine, rileva anche l'eventuale inserimento nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali.

I diversi fattori geografici sopra evidenziati assumono il peso relativo rilevabile dal grafico seguente:



Sulla base di tali fattori di rischio, i paesi vengono classificati in tre categorie (A, B, C), sottoposte rispettivamente a misure di adeguata verifica rafforzata, ordinaria e semplificata. L'elenco dei paesi, con il relativo livello di rischio assegnato, è costantemente aggiornato dall'ufficio AML di BPS e diffuso in ambito aziendale e viene altresì trasmesso per il tramite dell'ufficio AML di Gruppo, per gli opportuni adeguamenti, anche alle controllate.

L'informazione relativa al profilo di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo è resa disponibile alle strutture operative che hanno in carico la gestione e l'amministrazione, nel concreto, dei rapporti con la clientela.

L'abbassamento del livello di rischio di un cliente è consentito esclusivamente all'ufficio AML di BPS a fronte di circostanze eccezionali e dettagliatamente motivato per iscritto.

A livello di Gruppo, ciascuna società italiana assume, per uno stesso cliente, il profilo di rischio più elevato tra quelli assegnati dalle componenti italiane del Gruppo.

4.3. Aggiornamento dei profili e delle informazioni acquisite per l'adeguata verifica della clientela

La banca monitora e aggiorna periodicamente i punteggi e le regole attribuite al sistema di profilatura del rischio, verificando la congruità della classe di rischio assegnata al ricorrere di eventi o circostanze suscettibili di modificare il profilo di rischio del cliente.

La tempistica e la frequenza di aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite variano a seconda del profilo di rischio attribuito; l'aggiornamento è comunque effettuato quando risulti che le informazioni precedentemente acquisite e utilizzate per l'adeguata verifica non siano più attuali. In particolare, viene effettuato:

- 1) in occasione dell'apertura di ogni nuovo rapporto in capo a clientela già acquisita, indipendentemente dal profilo di rischio;
- 2) quando siano intervenuti dei cambiamenti, segnalati dalle procedure automatiche della banca, relativamente a:

- a. scadenza di documenti d'identità e poteri di rappresentanza;
- b. modifiche nella titolarità effettiva nel caso di clientela diversa da persona fisica;
- c. acquisizione di qualità che possono modificare il profilo di rischio, rilevate da specifiche procedure di *screening* interno, quali la qualifica di PEP o PIL.

Si riporta, nella tabella seguente, la frequenza minima di aggiornamento dei dati relativi alla adeguata verifica, in relazione ai profili di rischio attribuiti alla clientela.

RIFERIMENTO	CLASSE DI RISCHIO	FREQUENZA MINIMA DI AGGIORNAMENTO
I	Irrilevante	A evento - quando le informazioni non sono più attuali
B	Basso	A evento - quando le informazioni non sono più attuali
M	Medio	Ogni 24 mesi
A	Alto	Ogni 12 mesi

4.4. Procedure di adeguata verifica della clientela

La banca procede all'adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività istituzionale:

- 1) in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo;
- 2) in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale di importo pari o superiore a €15.000, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata;
- 3) qualora la banca agisca da tramite o sia parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o in valuta estera, per un importo complessivamente pari o superiore a €15.000;
- 4) in tutti i casi in cui:
 - vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
 - vi siano dubbi sulla completezza, attendibilità o veridicità delle informazioni o della documentazione precedentemente acquisita.

Per garantire il corretto svolgimento dell'adeguata verifica della clientela, la banca procede:

- a) all'identificazione della clientela, degli eventuali esecutori, dei titolari effettivi;
- b) alla verifica dell'identità del cliente, dell'eventuale esecutore e del titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- c) all'acquisizione e alla valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo e, in caso di rischio elevato di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, dell'operazione occasionale;
- d) al controllo costante dei rapporti continuativi, per aggiornare la conoscenza del cliente e dello scopo dichiarato del rapporto, per valutare eventuali operazioni inattese, anomale

o non coerenti col profilo economico e finanziario del cliente in precedenza conosciuto o di notizie di eventi significativi;

- e) all'aggiornamento dei dati e delle informazioni raccolte, con frequenza dipendente dal profilo di rischio precedentemente associato ai clienti.

La banca richiede al cliente, e quest'ultimo è tenuto normativamente a fornire sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica.

Le misure di adeguata verifica della clientela sono proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto di specifici fattori con riferimento al cliente, alla sua condotta, all'operazione, al rapporto continuativo.

Gli obblighi di adeguata verifica sono assolti nei confronti sia dei nuovi clienti prima di instaurare un rapporto continuativo o di eseguire un'operazione occasionale, sia di quelli già acquisiti, in occasione dell'assolvimento degli obblighi prescritti dalla Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa del settore fiscale e dalla pertinente normativa nazionale di recepimento. Quando la banca non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non instaura il rapporto continuativo, ovvero non esegue l'operazione e, se il rapporto continuativo è già in essere, si astiene dal proseguire il rapporto stesso. In tal caso, la banca valuta altresì se inviare una segnalazione di operazione sospetta, con le modalità definite dal "Regolamento di segnalazioni delle operazioni sospette".

Le modalità concrete per l'identificazione e la verifica dei dati del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, per l'acquisizione e la valutazione delle informazioni sullo scopo e la natura prevista del rapporto continuativo e delle operazioni occasionali e per il controllo costante nel corso del rapporto continuativo sono disciplinate nel decreto antiriciclaggio, nelle "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela" di Banca d'Italia, nel manuale antiriciclaggio e negli ulteriori regolamenti, circolari e manuali interni della banca in materia.

4.4.1. Obblighi rafforzati di adeguata verifica

La banca applica misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, risultante da specifiche previsioni normative ovvero da autonoma valutazione.

La banca considera i seguenti fattori di rischio elevato relativi al cliente, all'esecutore, al titolare effettivo, ai prodotti/servizi, ai canali di distribuzione, o geografici:

- a) rapporti continuativi instaurati in circostanze anomale, quali la reticenza del cliente o dell'esecutore nel fornire le informazioni richieste o l'irragionevolezza dell'operazione;
- b) clienti e/o titolare effettivo residenti o aventi sede in aree geografiche a rischio elevato;
- c) indici reputazionali negativi relativi al cliente, al titolare effettivo e all'esecutore;
- d) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;
- e) società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari (cosiddetti *nominee shareholder*);

- f) tipo di attività economica caratterizzata da elevato utilizzo di contante (compro oro, cambiavalute, società operanti nel settore del gioco/scommesse, sia fisico sia *on-line*, agenti e/o società di *money transfer*);
- g) tipo di attività economica riconducibile a settori particolarmente esposti a rischi di corruzione;
- h) attività delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- i) cliente o titolare effettivo identificabili come "Politici italiani locali" (PIL);
- j) assetto proprietario anomalo o eccessivamente complesso in relazione alla natura dell'attività svolta;
- k) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;
- l) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato ovvero favorire l'occultamento dell'identità del cliente o del titolare effettivo. Rilevano, ad esempio, le carte prepagate anonime emesse da intermediari esteri, le azioni al portatore, le operazioni riconducibili a servizi connessi alla conversione di valuta legale in valuta virtuale e viceversa;
- m) operazioni in contante frequenti e ingiustificate, caratterizzate dall'utilizzo di banconote in euro di grosso taglio, ovvero dalla presenza di biglietti danneggiati o contraffatti;
- n) operazioni di versamento di contante o valori provenienti dall'estero di importo complessivo pari o superiore al controvalore di 10.000 euro. In tali ipotesi, la banca richiede al cliente copia della dichiarazione di trasferimento di contante prevista dall'articolo 3 del Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, e approfondisce eventuali comportamenti di rifiuto o riluttanza del cliente a fornire la documentazione;
- o) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;
- p) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, che includano l'utilizzo di meccanismi di distribuzione o di tecnologie innovativi per prodotti nuovi o preesistenti;
- q) la circostanza di aver cessato da oltre un anno una delle cariche pubbliche previste dall'articolo 1, comma 2, lettera dd), punto 1 del decreto antiriciclaggio;
- r) operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette.

La banca applica sempre misure rafforzate di adeguata verifica della clientela nei casi normativamente previsti, ovvero:

- 1) rapporti e operazioni occasionali che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, individuati dalla Commissione europea;
- 2) rapporti di corrispondenza transfrontalieri, che comportano l'esecuzione di pagamenti, con un intermediario bancario o finanziario corrispondente avente sede in un paese terzo;

- 3) rapporti continuativi o operazioni occasionali con clienti e relativi titolari effettivi che rivestono la qualifica di persone politicamente esposte (PEPs), salve le ipotesi in cui le stesse agiscano in veste di organi delle pubbliche amministrazioni. In tali ipotesi, la banca adotta misure di adeguata verifica commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera a), n. 2 del decreto antiriciclaggio;
- 4) clienti che compiono operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati o rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate.

A seguire, si riporta l'iter autorizzativo previsto per l'apertura/mantenimento dei rapporti con clientela considerata sempre a rischio alto:

TIPOLOGIA DI RAPPORTO	AUTORIZZAZIONE
1. rapporti e operazioni occasionali che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, individuati dalla Commissione europea	Responsabile servizio Antiriciclaggio di Gruppo
2. rapporti di corrispondenza transfrontalieri, che comportano l'esecuzione di pagamenti, con un intermediario bancario o finanziario corrispondente avente sede in un paese terzo	Consigliere delegato, previo parere positivo del responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo; nel caso in cui il Consigliere delegato decida di discostarsi dall'eventuale parere negativo del responsabile antiriciclaggio, dovrà motivare tale decisione per iscritto, proponendo misure adeguate volte a mitigare i rischi di ML/FT evidenziati dal responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo
3. rapporti continuativi o operazioni occasionali con clienti e relativi titolari effettivi che rivestono la qualifica di persone politicamente esposte (PEPs), salve le ipotesi in cui le stesse agiscano in veste di organi delle pubbliche amministrazioni	Alto dirigente all'uopo delegato, previo parere positivo del responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo; nel caso in cui l'alto dirigente decida di discostarsi dall'eventuale parere negativo del responsabile antiriciclaggio, dovrà motivare tale decisione per iscritto, proponendo misure adeguate volte a mitigare i rischi di ML/FT evidenziati dal responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo
4. clienti che compiono operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati o rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate	Responsabile della filiale/unità operativa

In aggiunta, in presenza di uno o più dei fattori di rischio elevato sopra elencati - e qualora l'operatività si discosti da quella normalmente attesa, ovvero sia riconducibile a schemi di comportamento anomali - la banca applica misure di adeguata verifica rafforzata su rapporti in capo a:

- 5) *trust* o istituto giuridico affine;
- 6) società fiduciarie non iscritte all'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario;
- 7) agenti e/o intermediari finanziari esercitanti attività di *money transfer*;
- 8) società operanti nel settore del gioco/scommesse, sia fisico e sia *on-line*;
- 9) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- 10) clientela che sia già stata oggetto di segnalazione di operazione sospetta nei tre anni precedenti e soggetti ad essa collegati;
- 11) soggetti nei confronti dei quali la banca abbia ricevuto notizia di indagini o procedimenti da parte dell'Autorità giudiziaria o degli organi investigativi per reati di riciclaggio nei tre anni precedenti e soggetti a essi collegati;

- 12) soggetti collegati a PEPs;
- 13) clienti residenti o aventi sede in paesi terzi valutati dalla banca ad alto rischio, secondo i criteri illustrati nel paragrafo 4.2, o operazioni che coinvolgono i paesi stessi;
- 14) clienti che, per ragioni oggettive o per valutazioni ulteriori effettuate dalla filiale di competenza o da altra società del Gruppo, debbano essere sottoposti a misure rafforzate.

Le misure rafforzate di adeguata verifica, che si aggiungono agli specifici *iter* autorizzativi previsti per i casi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) evidenziati nella tabella sopra riportata, si concretizzano nell'acquisizione di maggiori informazioni sul cliente e sull'eventuale titolare effettivo e in una più accurata valutazione della natura e dello scopo del rapporto; in una maggiore qualità delle informazioni richieste; nell'intensificazione della frequenza e della profondità delle analisi effettuate nell'ambito del controllo costante del rapporto e delle operazioni. In particolare, tali misure consistono:

- i) nell'acquisizione di una maggiore quantità di informazioni relative all'assetto proprietario e di controllo del cliente. In particolare, la documentazione utilizzata per l'identificazione del titolare effettivo deve riportare una data non anteriore ai due anni precedenti;
- ii) nell'acquisizione di una maggiore quantità di informazioni relative al rapporto continuativo, per comprenderne appieno natura e scopo, in particolare su:
 - le ragioni per cui il cliente chiede un determinato prodotto o servizio, specie se le sue necessità finanziarie potrebbero essere soddisfatte meglio in altro modo o in un altro paese;
 - la provenienza e destinazione dei fondi;
 - la natura dell'attività svolta dal cliente e dal titolare effettivo;
- iii) in una migliore qualità delle informazioni da acquisire, quali:
 - la verifica dell'origine del patrimonio e dei fondi del cliente, impiegati nel rapporto continuativo;
 - nel caso di operazioni in contante frequenti e ingiustificate, specie se effettuate con banconote di grosso taglio, la banca effettua approfondimenti con il cliente circa le ragioni alla base di tale operatività;
- iv) in una maggior frequenza - almeno annuale - dei controlli sui rapporti continuativi, al fine di rilevare tempestivamente eventuali elementi di sospetto di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- v) nel caso di intermediari finanziari esercitanti l'attività di money transfer, nella necessità di ottenere l'autorizzazione del responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo (o suo delegato) per l'apertura o la prosecuzione dei rapporti continuativi;
- vi) nel caso di trust e società partecipate da trust, nella necessità di ottenere l'autorizzazione responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo (o suo delegato) per l'apertura o la prosecuzione dei rapporti continuativi;
- vii) nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri con intermediari bancari o finanziari di un paese terzo, la banca applica, all'avvio del rapporto, le misure di adeguata verifica

rafforzata previste dall'articolo 25 comma 2 del decreto antiriciclaggio, dalla Sezione IV, parte Quarta delle Disposizioni in materia di adeguata verifica di Banca d'Italia e dagli Orientamenti sui fattori di rischio pubblicati dall'EBA (Orientamento n. 8).

4.4.2. Misure semplificate di adeguata verifica

La banca può applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti previsti, in presenza di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La banca considera quali fattori di basso rischio e, pertanto, applica misure semplificate di adeguata verifica nei confronti delle seguenti categorie di clienti o di prodotti/servizi:

- 1) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva, ovvero quelle quotate su mercati regolamentati di paesi comunitari e di paesi terzi riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'articolo 70 del TUF;
- 2) pubbliche amministrazioni, ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione Europea;
- 3) rapporti intestati a procedure esecutive e concorsuali;
- 4) clientela residente o avente sede in Paesi comunitari e in paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, caratterizzati da un basso livello di corruzione o permeabilità ad altre forme criminose, da un adeguato livello di trasparenza fiscale e di impegno nello scambio automatico di informazioni in materia fiscale, sulla base di fonti autorevoli e indipendenti;
- 5) intermediari bancari e finanziari indicati all'articolo 3 comma 2 del decreto antiriciclaggio - a eccezione di quelli di cui alle lettere i), o), s) e v);
- 6) intermediari bancari e finanziari comunitari;
- 7) intermediari bancari e finanziari aventi sede in un paese terzo con un efficace regime di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo, salvi i casi di rapporti di corrispondenza transfrontalieri;
- 8) prodotti o servizi finanziari opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria; rientrano in tale definizione il "conto corrente di base" e i finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione e la delegazione di pagamento.

Le misure semplificate di adeguata verifica consistono:

- i) nella possibilità di effettuare la verifica dei dati relativi al titolare effettivo acquisendo una dichiarazione di conferma sottoscritta dal cliente, sotto la propria responsabilità;
- ii) nell'assenza di scadenze prestabilite per l'aggiornamento dei dati raccolti per l'adeguata verifica, salvo nei casi di apertura di nuovi rapporti, ovvero quando si verificano eventi che possano far aumentare il profilo di rischio di ML/TF del cliente.

In ogni caso, la banca verifica il permanere dei presupposti per l'applicazione della procedura semplificata.

Le misure di adeguata verifica semplificata non possono trovare applicazione quando:

- sussistono dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai dati identificativi e alle informazioni acquisite in sede di identificazione del cliente, dell'esecutore ovvero del titolare effettivo;
- vengono meno le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate, in base agli indici di rischio previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza;
- le attività di monitoraggio sulla complessiva operatività del cliente e le informazioni acquisite nel corso del rapporto inducono a escludere la presenza di una fattispecie a basso rischio;
- sussiste il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

4.4.3. Adeguata verifica nei casi di operatività a distanza

La banca pone attenzione in caso di operatività a distanza, per tale intendendosi l'operatività svolta dal cliente senza la sua presenza fisica (a esempio attraverso i sistemi di comunicazione informatica).

In concreto la banca, nei casi di operatività a distanza:

- 1) acquisisce i dati identificativi del cliente e dell'esecutore e ne effettua il riscontro su una copia, ottenuta via *fax*, posta o in formato elettronico, di un valido documento d'identità;
- 2) effettua riscontri ulteriori sui dati acquisiti, secondo una delle seguenti modalità:
 - bonifico effettuato dal cliente tramite un altro intermediario avente sede in Italia o in un Paese comunitario;
 - richiesta di verifica e conferma dei dati presso un altro intermediario avente sede in un Paese SEPA ("*Single Euro Payments Area*"), tramite messaggistica elettronica SEDA ("*SEPA Electronic Database Alignment*");
 - richiesta di invio di documentazione controfirmata.

4.4.4. Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica

La banca può ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, ferma la piena responsabilità per l'osservanza di tali obblighi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal decreto antiriciclaggio e dalle disposizioni delle Autorità di vigilanza.

In nessun caso la banca può avvalersi di terzi aventi sede in paesi terzi ad alto rischio.

4.4.5. Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo

La banca svolge un controllo costante nel corso del rapporto continuativo per mantenere aggiornato il profilo del cliente e individuare elementi di incongruenza che possono costituire anomalie rilevanti ai fini dell'adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, di segnalazione di operazioni sospette e di astensione dall'esecuzione dell'operazione o dalla prosecuzione del rapporto.

Il controllo costante viene esercitato attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente, avendo riguardo sia ai rapporti continuativi in essere, sia alle operazioni specifiche eventualmente disposte, nonché mediante l'acquisizione di informazioni in sede di verifica o di aggiornamento delle notizie per l'identificazione del cliente, del titolare effettivo e dell'accertamento e della valutazione della natura e dello scopo del rapporto o dell'operazione.

A tal fine, la banca adotta procedure di controllo *ex-ante* ed *ex-post*, allo scopo di individuare, bloccare ed evidenziare le operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e in tema di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

I controlli vengono svolti su due livelli:

- controlli di primo livello, effettuati dalle dipendenze/unità operative che gestiscono direttamente il rapporto col cliente;
- controlli di secondo livello, effettuati dall'ufficio AML di BPS, secondo criteri e modalità disciplinati da un apposito manuale dei controlli.

4.5. Obblighi di astensione

Qualora la banca si trovi nella impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, si astiene dall'instaurare il rapporto ovvero non esegue le operazioni e, per i rapporti già in essere, procede all'estinzione degli stessi. Inoltre, valuta se inoltrare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

In ogni caso, la banca si astiene dall'instaurare rapporti o eseguire operazioni e pone fine al rapporto continuativo nei seguenti casi:

- 1) conti di corrispondenza riconducibili direttamente o indirettamente a banche di comodo (o *shell banks*);
- 2) persone giuridiche di cui siano parte, direttamente o indirettamente, società fiduciarie, trust, società anonime (o controllate attraverso azioni al portatore) aventi sede in paesi terzi ad alto rischio come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri disciplinati dagli articoli 9 e 64 della Direttiva antiriciclaggio.

La banca inoltre:

- 3) non apre rapporti anonimi o con intestazioni fittizie/numeriche;
- 4) non offre conti di passaggio (cosiddetti "*payable through accounts*");
- 5) si astiene dall'offrire prodotti e/o servizi o dall'eseguire operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;

6) si astiene dall'instaurare rapporti continuativi o eseguire operazioni occasionali a distanza, non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento.

In attuazione di quanto previsto dagli *Orientamenti sulle politiche e sui controlli per la gestione efficace dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nel fornire accesso ai servizi finanziari*, pubblicati dalla *European Banking Authority* (EBA/GL/2023/04), e sulla base delle conseguenti modifiche apportate al d.lgs. 231/2007 dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136⁹, i soggetti obbligati assicurano che le procedure adottate ai sensi dell'articolo 16 del decreto antiriciclaggio ("Procedure di mitigazione del rischio") non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (cosiddetto "*derisking*").

Alla luce di quanto sopra indicato, la banca non intrattiene rapporti e non compie operazioni occasionali nei confronti di società che svolgono attività quali prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali (o criptovalute), salvo che le stesse dimostrino di aver adottato presidi efficaci e procedure adeguate a garantire la tracciabilità delle transazioni, al fine di escludere l'anonimato delle stesse.

4.6. Controlli in materia di antiterrorismo ed embarghi internazionali e sui trasferimenti di fondi

In considerazione della crescente rilevanza assunta dalla lotta al terrorismo internazionale, ai programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa e al commercio di prodotti e tecnologie a duplice uso ("*dual use*"), la banca adotta procedure interne di controllo in grado di identificare quei clienti o quelle transazioni che presentino un elevato rischio di coinvolgimento in attività, di natura commerciale o finanziaria, poste in essere dalla clientela in violazione di provvedimenti restrittivi adottati dalla comunità internazionale nei confronti di determinati paesi, persone fisiche e giuridiche, entità, organizzazioni.

Tali controlli, complementari a quelli svolti nell'ambito delle ordinarie procedure di adeguata verifica, possono suddividersi in:

- 1) controlli sui nominativi: si applicano ai nominativi controparti nelle movimentazioni di fondi, allo scopo di accertare che la clientela non operi con soggetti destinatari di sanzioni emanate da organismi internazionali comportanti l'obbligo di congelamento dei fondi e delle risorse economiche, ovvero l'applicazione di misure restrittive di diversa natura (cosiddetti «soggetti designati»). In tale contesto, vengono considerate le liste delle persone e delle entità soggette a misure restrittive applicate da Unione Europea, ONU, OFAC, SECO (Segreteria di Stato dell'Economia, Svizzera) e Regno Unito (UK);
- 2) controlli sul paese: si applicano alle transazioni da e verso paesi considerati a rischio in quanto: a) indicati da organismi internazionali (GAFI, Unione europea) come esposti ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; b) valutati da organismi

⁹ "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici".

internazionali (OCSE, Unione europea) come a fiscalità privilegiata o non cooperativi nello scambio di informazioni in materia fiscale; c) destinatari di embarghi internazionali, per scarso contrasto all'attività terroristica o violazione di diritti umani fondamentali;

- 3) controlli transazionali in merito all'operatività: si applicano sull'operatività di trasferimento di fondi effettuata dalla clientela e sugli eventuali beni o servizi ad essa sottostanti, per verificare che non siano violati provvedimenti di embargo o analoghe restrizioni di natura commerciale (a esempio divieti o limitazioni *all'import/export* di merci, materie prime e tecnologie) o finanziaria (a esempio divieti o restrizioni ai servizi finanziari, agli investimenti, alle transazioni di capitali).

Quale risultanza dei controlli svolti, ove siano identificate situazioni a rischio elevato, vengono attivate misure di tipo rafforzato volte ad acquisire dati e informazioni supplementari, anche mediante la produzione di idonea documentazione, e a monitorare con particolare intensità l'evoluzione dei rapporti facenti capo al soggetto, fermo restando l'obbligo di procedere alla segnalazione di operazioni sospette quando ne sussistano le condizioni.

Nelle specifiche circostanze indicate dalle norme nazionali e comunitarie in materia di embarghi, vengono inoltre ottemperati gli adempimenti di congelamento dei fondi e delle risorse economiche spettanti alle persone o entità interessate dalle misure restrittive, e con essi il divieto di mettere a loro disposizione capitali o risorse economiche. Sono altresì attivate le procedure di notifica, comunicazione o richiesta di autorizzazione alle competenti Autorità eventualmente previste dai provvedimenti sanzionatori.

Infine, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, la banca adotta procedure in grado di individuare le informazioni sull'ordinante e sul beneficiario che devono essere contenute nei trasferimenti di fondi.

4.7. Conservazione e messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni

La banca conserva i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate dalle Autorità competenti tramite sistemi di conservazione informatizzati che assicurano:

- l'accessibilità completa e tempestiva ai documenti, ai dati e alle informazioni da parte delle Autorità;
- l'acquisizione tempestiva dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data;
- l'integrità dei documenti, dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;
- l'adozione di idonee misure finalizzate a prevenire qualsiasi perdita di documenti, dati e informazioni;

- la trasparenza, la completezza, la chiarezza dei documenti, dei dati e delle informazioni e il mantenimento della loro storicità.

A tal fine, la banca assicura la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisite per dieci anni dalla cessazione del rapporto continuativo o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.

4.7.1. Tipologia di documenti, dati e informazioni da conservare

Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto antiriciclaggio, la banca conserva copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo.

La banca conserva altresì le seguenti informazioni:

- 1) con riferimento ai rapporti continuativi: il punto operativo di instaurazione del rapporto, la data di instaurazione e la data di chiusura;
- 2) con riferimento alle operazioni occasionali da sottoporre ad adeguata verifica e alle operazioni a valere sui rapporti continuativi: la data di effettuazione, l'importo, il segno monetario, la causale dell'operazione e il mezzo di pagamento utilizzato;
- 3) con riferimento alle operazioni occasionali per le quali l'adeguata verifica non è dovuta, la banca conserva, oltre a quanto previsto al punto 2) sopra indicato, i dati e le informazioni idonei a identificare in modo univoco il cliente e l'esecutore, nonché, ove noti, il settore di attività economica e i dati e le informazioni idonei a identificare in modo univoco il titolare effettivo.

L'acquisizione dei documenti, dei dati e delle informazioni deve essere completata non oltre il trentesimo giorno dall'instaurazione del rapporto continuativo, dall'esecuzione dell'operazione, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo.

Gli obblighi di conservazione sono riferiti ai rapporti continuativi e alle operazioni rientranti nell'attività istituzionale della banca.

4.7.2. Dati e informazioni da mettere a disposizione delle Autorità

La banca rende disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF, secondo gli *standard* previsti dalle "Disposizioni per la conservazione e messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo" di Banca d'Italia del 24 marzo 2020, i dati e le informazioni indicati all'articolo 5 delle disposizioni stesse.

4.7.3. Modalità di conservazione e messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni

Per la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, la banca utilizza sistemi di conservazione informatizzati, costituiti dai propri sistemi contabili e gestionali.

Per garantire la ricostruibilità dell'operatività della clientela e per agevolare lo svolgimento delle attività di controllo, anche ispettivo, della Banca d'Italia e della UIF, la banca assicura la messa a disposizione dei dati e delle informazioni alle Autorità, attraverso uno specifico archivio standardizzato¹⁰, conforme all'allegato 2 delle "Disposizioni per la conservazione e messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo" di Banca d'Italia del 24 marzo 2020.

4.7.4. Esenzioni

Diversamente da quanto cennato nel paragrafo precedente, la banca non applica le previsioni in merito alla messa a disposizione dei dati e delle informazioni alle Autorità, attraverso uno specifico archivio standardizzato in relazione ai rapporti continuativi o alle operazioni posti in essere con:

- 1) i seguenti intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto antiriciclaggio, aventi sede in Italia o in un altro Stato membro;
 - banche;
 - Poste italiane S.p.a.;
 - istituti di moneta elettronica come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL);
 - istituti di pagamento come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-sexies), TUB (cosiddetti IP);
 - società di intermediazione mobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM);
 - società di gestione del risparmio, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR);
 - società di investimento a capitale variabile, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i), TUF (SICAV);
 - società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), TUF (SICAF);
 - intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB;
 - Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
 - imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
 - soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB;
 - confidi e altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB;
 - succursali insediate di intermediari bancari e finanziari (di cui al punto precedente), aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;

¹⁰ Cosiddetto "ex AUI" (ex Archivio Unico Informatico), aggiornato secondo le nuove istruzioni citate.

- intermediari bancari e finanziari (di cui al punto precedente) aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana;
- 2) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto antiriciclaggio¹¹;
- 3) la tesoreria provinciale dello Stato e la Banca d'Italia.

4.8. Segnalazione delle operazioni sospette

La banca invia alla UIF, ragionevolmente prima di compiere l'operazione, una segnalazione di operazione sospetta quando è a conoscenza, sospetta o ha ragionevoli motivi per sospettare dell'esistenza o del tentativo di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che i fondi dell'operazione derivino da un'attività criminosa. Il sospetto è desunto da caratteristiche, entità, natura delle operazioni, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita.

Il ricorso frequente e ingiustificato a operazioni in contante e il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente costituiscono elementi di sospetto.

La gestione del processo che può portare alla segnalazione di un'operazione sospetta è attribuita al responsabile delle segnalazioni delle operazioni sospette che:

- valuta, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette rilevate;
- trasmette alla UIF le segnalazioni ritenute fondate;
- archivia le segnalazioni ritenute infondate;
- mantiene evidenza delle valutazioni effettuate nell'ambito della procedura, anche in caso di mancato invio della segnalazione alla UIF.

La banca garantisce tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione di una operazione sospetta. In particolare, il nominativo del segnalante non può mai essere rivelato, salvo che l'Autorità giudiziaria ritenga che ciò risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 38 del decreto antiriciclaggio ("Tutela del segnalante").

È inoltre fatto divieto, ai soggetti tenuti alla segnalazione di una operazione sospetta e a chiunque ne sia a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza e/o della possibilità di indagini in materia. In relazione al trattamento di dati personali connesso alle attività di segnalazione e comunicazione di cui al presente comma, i diritti di cui agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile

¹¹ Società di gestione accentrata di strumenti finanziari, società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari, soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari, società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.

2016, si esercitano nei limiti previsti dall'articolo 2-undecies del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

La segnalazione di operazioni sospette, effettuate in buona fede dalla banca, dai dipendenti o dagli amministratori, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale con il cliente o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; inoltre, non comportano responsabilità di alcun tipo, anche nelle ipotesi in cui il soggetto segnalante non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata effettivamente realizzata.

4.9. Formazione del Personale

Un'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo presuppone un'adeguata conoscenza degli obblighi e delle responsabilità che possono derivare dal mancato adempimento della normativa in materia. Da ciò discende la necessità di idonee misure di addestramento e formazione continuativa di tutto il personale, con programmi che tengano conto delle evoluzioni della normativa nazionale e internazionale e dell'autoregolamentazione interna (regolamenti, manuali, procedure, circolari, ecc.).

A tal fine, la banca organizza programmi di formazione e addestramento del personale e garantisce la diffusione di una cultura aziendale improntata al rispetto della normativa.

Il Consigliere delegato stabilisce annualmente, in collaborazione con il servizio Antiriciclaggio di Gruppo e il servizio Personale e modelli organizzativi, i programmi di addestramento e formazione del personale sugli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio con carattere di continuità e sistematicità.

In particolare, tali programmi di formazione:

- assicurano una preparazione maggiore per i dipendenti ed i collaboratori che sono a diretto contatto con la clientela o comunque coinvolti nel processo di segnalazione di operazioni sospette nonché di quelli appartenenti al servizio Antiriciclaggio di Gruppo, ai quali è richiesto un continuo aggiornamento sull'evoluzione dei rischi di riciclaggio e sugli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali;
- assicurano un aggiornamento continuo del personale in merito all'evoluzione della normativa e ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- sono svolti con periodicità e sistematicità e sono sottoposti annualmente all'approvazione dell'organo con funzione di gestione.

La banca assicura che le procedure di segnalazione interna delle violazioni di cui all'articolo 48 del decreto antiriciclaggio (cosiddetto "whistleblowing") siano portate a conoscenza di tutto il personale. Questo compito è attribuito attualmente al Responsabile della funzione di Conformità e DPO.

4.10. Flussi informativi

Con riferimento specifico ai flussi informativi nei confronti della UIF, la banca trasmette:

- dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali, secondo le modalità e tempistiche definite dall'Autorità stessa nelle "Disposizioni per l'invio dei dati aggregati" del 25 agosto 2020 (cosiddetti flussi S.AR.A.);
- entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari o dei decreti emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito al congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenute da persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità che pongono in essere condotte finalizzate ad atti terroristici o al finanziamento delle armi di distruzione di massa o alla minaccia della pace e della sicurezza internazionale, le misure applicate, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche;
- tempestivamente, le operazioni, i rapporti e ogni altra informazione disponibile riconducibile ai soggetti designati o a quelli in via di designazione nei regolamenti comunitari o nei decreti emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con riferimento all'informativa interna alla banca e al Gruppo bancario, la banca ha definito i flussi che le strutture aziendali devono scambiarsi per garantire il necessario allineamento in materia di presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, dettagliati nell'allegato 1 ("Flussi informativi interni") e dell'allegato 2 ("Flussi infra Gruppo").

Il servizio Antiriciclaggio di Gruppo ha accesso a tutte le attività della banca e a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti, anche attraverso il colloquio diretto col personale. A tal fine:

- le altre strutture e/o funzioni della banca devono comunicarle, in modo tempestivo e completo, ogni eventuale fatto rilevante ai fini di presidio dei rischi in questione;
- può chiedere e ricevere dalle altre strutture e/o funzioni tutte le eventuali ulteriori informazioni rilevanti per l'assolvimento dei propri compiti.

4.11. Obblighi di comunicazione del Collegio sindacale e sistemi di segnalazione delle violazioni

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della normativa in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tal proposito, comunica senza ritardo alla Banca d'Italia tutti i fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio nelle sue funzioni che possano integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni previste dalla legge e di quelle attuative.

Qualora nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di operazioni potenzialmente sospette, ne dà informativa al delegato per le segnalazioni di operazioni sospette e al servizio Antiriciclaggio di Gruppo.

La banca dispone altresì di specifiche procedure per la segnalazione al proprio interno, da parte di dipendenti e collaboratori, di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (*whistleblowing*).

5. AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E RELAZIONE ANNUALE

La banca, conformemente ai criteri e alle metodologie stabilite nelle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli emanate da Banca d'Italia e dagli "Orientamenti sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio" emanati dall'EBA, conduce un'autovalutazione del rischio di riciclaggio (ML) e finanziamento del terrorismo (FT) a cui è esposta.

L'autovalutazione è condotta sulla base di una metodologia che comprende le seguenti macro-attività ed aspetti:

- a) identificazione del rischio inerente (su una scala di giudizio di quattro valori): si identificano i rischi attuali e potenziali cui la banca è esposta, tenendo in considerazione anche gli elementi forniti da fonti informative esterne. In particolare, in tale fase vengono presi in considerazione fattori quali tipologia della clientela, prodotti e servizi offerti, operatività della banca, canali distributivi ed area geografica;
- b) analisi delle vulnerabilità (su una scala di giudizio di quattro valori): in tale fase vengono analizzate l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, dei presidi di prevenzione e monitoraggio rispetto ai rischi precedentemente identificati al fine di individuare eventuali vulnerabilità; l'attribuzione del livello di vulnerabilità è accompagnata da un giudizio complessivo sull'efficacia dei presidi in essere nonché una sintetica illustrazione dei punti di debolezza eventualmente individuati, con l'esplicitazione delle motivazioni che hanno determinato il punteggio;
- c) determinazione del rischio residuo (su una scala di giudizio di quattro valori): la banca valuta, a seconda ed in relazione alla linea di *business*, il livello di rischio residuo a cui è esposta in ragione del livello di rischio inerente e della robustezza dei presidi di mitigazione, avvalendosi della matrice di determinazione del rischio residuo elaborata da Banca d'Italia;
- d) azione di rimedio: la banca, una volta determinato il rischio residuo, definisce appropriati interventi correttivi e rimedi da adottare a fronte delle eventuali criticità esistenti, nonché l'adozione di opportune misure di prevenzione e mitigazione del rischio di riciclaggio.

Per quanto riguarda il Gruppo bancario, il responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo coordina l'esercizio svolto da ciascuna delle società del Gruppo e conduce un esercizio di autovalutazione di Gruppo, i cui esiti vengono valutati dal Consiglio di amministrazione, previo esame del Comitato Controllo e rischi, del Collegio sindacale, del servizio Revisione interna e del servizio Controllo rischi.

L'esercizio di autovalutazione, riferito sia alla Capogruppo e sia al Gruppo bancario nel suo complesso, insieme alla relazione annuale di Capogruppo, è aggiornato con cadenza annuale dal servizio Antiriciclaggio di Gruppo ed è trasmesso alla Banca d'Italia entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento della valutazione. È altresì tempestivamente aggiornato

quando emergono nuovi rischi di rilevante entità o si verificano mutamenti significativi nei rischi esistenti, nell'operatività o nella struttura organizzativa o societaria. Inoltre, le risultanze di tale attività contribuiscono alla definizione del *Risk Appetite Framework* della Banca e del Gruppo bancario.

La relazione annuale deve comprendere le informazioni seguenti:

- 1) nell'ambito della valutazione dei rischi di ML/FT:
 - a. una sintesi delle principali risultanze della valutazione dei rischi a livello di area di attività; se è stato effettuato un aggiornamento in tal senso nell'anno precedente; se le Autorità di vigilanza hanno richiesto aggiornamenti a riguardo;
 - b. descrizione di eventuali modifiche correlate ai criteri di profilatura della clientela, evidenziando se le stesse siano in linea con la valutazione dei rischi di ML/FT a livello di attività svolta dalla società;
 - c. classificazione dei clienti in base al rischio e indicazione del numero di clienti, suddivisi per fascia di rischio, in relazione ai quali non siano ancora concluse le attività di revisione e aggiornamento dell'adeguata verifica;
 - d. dati statistici riguardanti:
 - i. numero di operazioni anomale individuate;
 - ii. numero di operazioni anomale analizzate;
 - iii. numero di segnalazioni di operazioni sospette inoltrate alla UIF, suddivise per paese in cui sono state effettuate le operazioni;
 - iv. numero di rapporti chiusi a causa di anomalie relative all'AML/CFT;
 - v. numero di richieste di informazioni pervenute da UIF, dall'Autorità giudiziaria e dagli organi investigativi e di polizia;
- 2) relativamente alle risorse:
 - a. descrizione della struttura organizzativa del servizio Antiriciclaggio di Gruppo;
 - b. descrizione delle risorse umane e tecniche assegnate al servizio Antiriciclaggio di Gruppo;
 - c. ove presenti, elenco dei processi esternalizzati in ambito AML/CFT e descrizione della supervisione effettuata;
 - d. descrizione delle attività formative in materia AML/CFT completate e piano formativo per l'anno seguente;
- 3) sulle politiche e procedure:
 - a. sintesi delle misure e procedure più importanti adottate nell'anno, comprese le raccomandazioni, problematiche, carenze o irregolarità individuate;
 - b. azioni di controllo intraprese per valutare l'attuazione delle politiche, dei controlli e delle procedure in materia AML/CFT da parte di dipendenti, agenti, distributori, ecc. nonché l'adeguatezza degli strumenti di controllo impiegati dalla banca per finalità di AML/CFT;
 - c. piano di attività del servizio Antiriciclaggio di Gruppo per l'anno successivo;

- d. risultanze delle revisioni interne ed esterne in ambito AML/CFT ed eventuali progressi compiuti a fronte delle stesse;
- e. attività di vigilanza svolte dalle Autorità competenti, violazioni individuate ed eventuali sanzioni comminate, unitamente alle azioni intraprese per porre rimedio alle violazioni individuate, con il relativo stato di avanzamento.

Con le medesime metodologie, il responsabile del servizio Antiriciclaggio di Gruppo redige una relazione sintetica intermedia (semestrale), comprensiva dell'autovalutazione dei rischi di ML/FT, i cui esiti vengono valutati dal Consiglio di amministrazione, previo esame del Comitato Controllo e rischi, del Collegio sindacale, del servizio Revisione interna e del servizio Controllo rischi.

A seguire, si riporta lo schema della relazione annuale secondo le indicazioni di Banca d'Italia:

1	Descrizione e collocazione della funzione antiriciclaggio nell'organizzazione aziendale (o del gruppo), comprensiva delle modifiche intervenute nell'anno, delle risorse umane e tecniche assegnate e dei processi esternalizzati
2	Attività della funzione antiriciclaggio nel periodo di riferimento, eventuali disfunzioni accertate e relative azioni correttive nei settori:
	a. dell'adeguata verifica e della profilatura della clientela. In tale ambito, specifici ragguagli vanno forniti circa: eventuali ritardi nel completamento dell'attività di adeguata verifica, ivi compresa la mancata individuazione del titolare effettivo; la distribuzione della clientela (in termini assoluti e in percentuale su quella esistente) tra le diverse classi di rischio
	b. della conservazione dei dati
	c. del processo di individuazione e segnalazione delle operazioni sospette (indicando il numero di segnalazioni inviate alla UIF nell'anno e di quelle valutate e archiviate)
	d. dell'identificazione e dell'applicazione delle sanzioni finanziarie internazionali antiterrorismo e contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
3	Esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio
4	Iniziative di adeguamento definite alla luce delle risultanze dell'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e relativo stato di avanzamento
5	Attività formative realizzate nel periodo di riferimento e pianificate per l'anno successivo
6	Eventuali problematiche specifiche dell'intermediario e altre notizie rilevanti
7	Piano di attività della funzione antiriciclaggio per l'anno successivo
8	Numero dei rapporti con clienti chiusi a causa di anomalie relative all'antiriciclaggio
9	Eventuali disfunzioni accertate da altre funzioni di controllo interno e misure correttive attuate
10	Comunicazioni intercorse con l'autorità di vigilanza, comprese le sanzioni imposte e le azioni correttive da questa richieste
11	Numero di richieste di informazioni pervenute dall'UIF, dall'autorità giudiziaria e da organi investigativi e di polizia

Allegato 1 - FLUSSI INFORMATIVI INTERNI

FLUSSO INFORMATIVO	MITTENTE	MODALITA'	DESTINATARIO	PERIODICITA'
1. Relazione annuale e self-assessment	servizio Antiriciclaggio di Gruppo	<ul style="list-style-type: none"> Tramite l'esponente responsabile per l'antiriciclaggio 	<ul style="list-style-type: none"> Consiglio di amministrazione Comitato Controllo e rischi Collegio sindacale Servizio Revisione interna Chief Risk Officer 	Annuale
2. Relazione semestrale sull'operatività e self-assessment intermedio	servizio Antiriciclaggio di Gruppo	<ul style="list-style-type: none"> Tramite l'esponente responsabile per l'antiriciclaggio 	<ul style="list-style-type: none"> Consiglio di amministrazione Comitato Controllo e rischi Collegio sindacale Servizio Revisione interna Chief Risk Officer 	Semestrale
3. Segnalazioni di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti e sulle infrazioni ai sensi dell'art. 46, co. 1, lett. b) e dell'art. 51, comma 1 del Decreto legislativo 231/2007, per la successiva comunicazione all'Autorità di vigilanza o al MEF	servizio Antiriciclaggio di Gruppo	<ul style="list-style-type: none"> Direttamente 	<ul style="list-style-type: none"> Consiglio di amministrazione Comitato Controllo e rischi Collegio sindacale Organismo di vigilanza 	A evento
4. Indicatori trimestrali di Gruppo	servizio Antiriciclaggio di Gruppo	<ul style="list-style-type: none"> Direttamente 	<ul style="list-style-type: none"> Consigliere delegato Esponente responsabile per l'antiriciclaggio Comitato Controllo e rischi Collegio sindacale Chief Risk Officer Responsabile Revisione interna 	Trimestrale
5. Informativa in merito alle specifiche richieste provenienti dalle Autorità di vigilanza	servizio Antiriciclaggio di Gruppo	<ul style="list-style-type: none"> Tramite l'esponente responsabile per l'antiriciclaggio 	<ul style="list-style-type: none"> Consiglio di amministrazione Comitato Controllo e rischi Collegio sindacale 	A evento
6. Valutazione dei rischi connessi all'introduzione di nuovi prodotti e servizi, alla modifica significativa di prodotti o servizi già offerti, all'ingresso in un nuovo mercato o all'avvio di nuove attività	servizio Antiriciclaggio di Gruppo	<ul style="list-style-type: none"> Direttamente 	<ul style="list-style-type: none"> Consigliere delegato 	A evento
7. Verbali delle verifiche di secondo livello in cui siano state riscontrate irregolarità o inadempienze nei presidi di controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, anche a	servizio Antiriciclaggio di Gruppo	<ul style="list-style-type: none"> Direttamente 	<ul style="list-style-type: none"> Consigliere delegato Esponente responsabile per l'antiriciclaggio Collegio sindacale Comitato Controllo e rischi Responsabile Revisione interna Chief Risk Officer 	A evento

FLUSSO INFORMATIVO	MITTENTE	MODALITA'	DESTINATARIO	PERIODICITA'
livello di Gruppo bancario				
8. Verbali delle verifiche in cui siano state riscontrate irregolarità o inadempienze nei presidi di controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, anche a livello di Gruppo bancario	servizio Revisione interna	n.a.	<ul style="list-style-type: none"> • Consigliere delegato • Esponente responsabile per l'antiriciclaggio • Collegio sindacale • Responsabile servizio Antiriciclaggio di Gruppo; • Responsabile dell'ufficio AML di Gruppo; • Responsabile dell'ufficio AML di BPS 	A evento

Allegato 2 - FLUSSI INFORMATIVI INFRA GRUPPO

FLUSSO INFORMATIVO	MITTENTE	DESTINATARIO	PERIODICITA'
1. Relazione annuale e self-assessment	struttura antiriciclaggio della controllata	<ul style="list-style-type: none"> • servizio Antiriciclaggio di Gruppo • Esponente responsabile per l'antiriciclaggio di BPS e di Gruppo 	Annuale
2. Relazione semestrale sull'operatività e self-assessment intermedio	struttura antiriciclaggio della controllata	<ul style="list-style-type: none"> • servizio Antiriciclaggio di Gruppo • Esponente responsabile per l'antiriciclaggio di BPS e di Gruppo 	Semestrale
3. Indicatori di rischio stabiliti dal servizio Antiriciclaggio di gruppo	struttura antiriciclaggio della controllata	<ul style="list-style-type: none"> • servizio Antiriciclaggio di Gruppo • Esponente responsabile per l'antiriciclaggio di BPS e di Gruppo 	Mensile
4. Segnalazione anomalie, violazioni o carenze rilevanti riscontrate	struttura antiriciclaggio della controllata	<ul style="list-style-type: none"> • servizio Antiriciclaggio di Gruppo • Esponente responsabile per l'antiriciclaggio di BPS e di Gruppo 	A evento
5. Verbali delle verifiche in cui siano state riscontrate irregolarità o inadempienze nei presidi di controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo delle società controllate	Revisione interna	<ul style="list-style-type: none"> • Consigliere delegato • Esponente responsabile per l'antiriciclaggio di BPS e di Gruppo • Collegio sindacale • servizio Antiriciclaggio di Gruppo 	A evento